



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

I

Corte di di Appello di Venezia

Relazione del Presidente della Corte di Appello di Venezia
sull'amministrazione della giustizia nel distretto

pag. 3

II

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Relazione del Procuratore Generale

pag. 28

III

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Relazione del Presidente

pag. 57

Assemblea Generale 28 gennaio 2023



RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

Indice

1. Indicazione sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti in materia processuale, curando di evidenziare, con i riferimenti statistici ritenuti significativi, quali siano state le problematiche di maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza socio-economica
pag. 4
2. Indicazioni delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del pnrr, in particolare, quanto alla riduzione della durata dei procedimenti, al funzionamento dell'ufficio per il processo e alle attività svolte dagli addetti all'upp
pag. 9
3. Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sulla applicazione delle misure alternative alla detenzione
pag. 18
4. Precisazione circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, segnalando quali prassi organizzative siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e quali programmi siano stati predisposti per la riduzione dell'arretrato
pag. 20
5. Rilievi quanto al livello di attuazione del processo telematico e penale telematico
pag. 22
6. Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da covid-19
pag. 25
7. Informazioni, anche supportate dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto con riferimento ai vari settori della giurisdizione
pag. 26

1. INDICAZIONE SULLA REALIZZAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLE RIFORME PIÙ RECENTI IN MATERIA PROCESSUALE, CURANDO DI EVIDENZIARE, CON I RIFERIMENTI STATISTICI RITENUTI SIGNIFICATIVI, QUALI SIANO STATE LE PROBLEMATICHE DI MAGGIOR RILIEVO – PER NOVITÀ, COMPLESSITÀ E RILEVANZA SOCIO-ECONOMICA

1.1 Tutti gli Uffici hanno evidenziato, sotto l'aspetto processuale sia per il settore penale che per quello civile, l'incisivo rilievo dato dalla disciplina che ha consentito nel periodo 01/07/2021-30/06/2022 il prosieguo dell'esperienza emergenziale **del giudizio cartolare e della trattazione da remoto**, generalmente accettata dal Foro, ed anzi in numerosi casi espressamente sollecitata, in particolare per le udienze caratterizzate dalla possibilità di richiamarsi ad atti e memorie già acquisite nelle precedenti fasi procedurali.

Si tratta di esperienza che oltre ad aver in concreto chiarito e favorito un contesto operativo/culturale che ha condotto alle soluzioni dei decreti legislativi 149 e 150/2022, ancor più ha creato le premesse di una conoscenza delle problematiche concrete, non sempre risolvibili con norma di legge ma suscettibili di dar luogo a buone prassi previa promozione e condivisione di protocolli condivisi tra magistratura ed avvocatura.

1.1.2 In proposito merita richiamo il **Protocollo 21/07/2022 tra la Corte veneta, la Procura generale e 6 dei Consigli dell'Ordine del distretto veneto in materia di processo penale d'appello con contraddittorio scritto**, che ha disciplinato i punti della fissazione dei processi nelle singole udienze, della riunione di più procedimenti autonomi nei confronti del medesimo imputato, della presentazione delle conclusioni quanto a tempi e inoltre alle altre parti, della richiesta di definizione ex art. 599-bis cod. proc. pen., della richiesta di trattazione orale da parte dell'imputato detenuto, della liquidazione dei compensi per i difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

1.1.3 Quanto al processo penale, i collegamenti da remoto hanno consentito la trattazione in sicurezza (per detenuti e scorte) dei processi con imputati in stato detentivo. A volte il collegamento da remoto è stato sollecitato dai difensori anche per processi senza detenuti, pur quando non più previsto.

Deve però essere evidenziato come la partecipazione da remoto (specie se imposta, come è stato per tempo apprezzabile imposto appunto all'imputato detenuto) pretenda un efficiente sistema di collegamenti sia come tenuta delle linee che come possibilità di ampia visione del detenuto e del contesto in cui si trova e, da parte sua, dell'aula dove giudici, pubblici ministeri e difensori sono presenti e di costoro. L'esperienza ha in concreto fatto vivere i limiti spesso insuperabili dei vari collegamenti teams (a volte risolti dall'umiliante e non accettabile ricorso ai telefoni cellulari dei singoli), sicché ogni disciplina in tal senso oltre a presupporre, in periodi di assenza di pericoli seri per la salute pubblica, il consenso degli interessati dovrebbe pretendere un contesto assimilabile alla videoconferenza in uso solo per alcuni degli istituti di detenzione.

1.1.4 Quanto al processo civile l'udienza cartolare ha consentito di snellire l'afflusso degli utenti agli uffici giudiziari e contemporaneamente ha semplificato l'attività del giudice nelle udienze destinate alla mera richiesta di termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., alla pronuncia sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate nelle memorie scritte, al giuramento del CTU o alla precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c..

In relazione al settore specifico delle cause di famiglia significativa continua ad essere la novità introdotta dall'art. 23, comma 6, del d.l. n.137/2020, convertito con modificazioni nella legge n.

176/2020 e successive modificazioni, che ha previsto la possibilità di trattazione scritta anche per le cause di separazione consensuale e divorzi congiunti – salvo il caso sia previsto il trasferimento di immobili che richiede necessariamente la sottoscrizione del verbale in presenza ai fini della trascrizione nei registri immobiliari -, previa rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale in udienza e dichiarazione di non volersi conciliare confermando le conclusioni di cui al ricorso. Tale disposizione ha permesso la trattazione anche contemporanea di un numero considerevole di procedimenti che, diversamente, avrebbero potuto al più essere celebrati con la sola modalità da remoto, con tempi molto più lunghi scanditi dalla necessità dei collegamenti via Teams con i connessi inconvenienti di funzionamento. Essa ha altresì consentito la trattazione di un numero di procedimenti superiore e con tempi di fissazione più brevi rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di udienze in presenza. Al di là delle ipotesi specifiche previste dall'art. 23 d.l. n. 137/2020 cit. la modalità cartolare si è rilevata molto utile anche per la trattazione di altri procedimenti collegiali, quali quelli di volontaria giurisdizione relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio soprattutto nel caso di ricorsi congiunti. L'esperienza ha rilevato che solo in casi particolari le parti hanno chiesto che l'udienza si svolgesse in presenza anziché in modalità cartolare, mentre più spesso è accaduto il contrario, che cioè chiedessero espressamente la celebrazione dell'udienza cartolare o da remoto tramite Teams anziché quella ordinaria in presenza.

Le udienze da remoto si sono dimostrate invece particolarmente utili in sede di procedimenti del giudice tutelare per l'audizione dei beneficiari, evitando il loro trasporto presso il Tribunale e per il conferimento degli incarichi al CTU, nonché per i tentativi di conciliazione specie in materia di lavoro in seguito alla modifica apportata all'art. 88 disp. att. c.p.c..

Nell'ambito del contenzioso invece una minore agevolazione ha dato lo svolgimento dell'udienza da remoto, in quanto spesso si è riscontrato un allungamento dei tempi per la compresenza delle parti, del giudice e di eventuali ausiliari, oltre che, talvolta, per problemi tecnici che non permettono una soluzione immediata e determinano quindi la necessità di rinviare l'udienza.

1.1.5 Nel processo penale meritano particolare rilievo le conseguenze in atto della modifica introdotta dalla legge 33/2019, che ha **escluso il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo**. Si è infatti verificato quanto prevedibile: la trattazione con rito dibattimentale, e davanti alla corte di assise, di tutti i processi per tale tipologia di reato, ha determinato un pesante maggior carico per le sezioni ordinarie dei Tribunali. Non solo, infatti, sono necessari almeno due giudici togati per processo, anziché il monocratico GUP; ma per ciascun processo sono fisiologiche più udienze ed i tempi di definizione delle singole questioni sono necessariamente quelli di un collegio a composizione mista di giudici professionali e giudici (che determinano la maggioranza nel collegio quando la decisione non è unanime) non professionali. Più giudici e più udienze di loro impegno si risolve nel venir meno di risorse per la gestione del ruolo ordinario, necessariamente dovendo essere ridotte le udienze della sezione penale ordinaria per numeri corrispondente. Ancora una volta, **al mutamento della norma non è conseguito un intervento coerente sul piano delle risorse e il risultato finale concreto è la contrazione delle risorse per la gestione dell'ordinario**, di cui però a parole si sollecita la contemporanea pronta definizione. E' in proposito solo apparentemente paradossale quanto accaduto in Corte di assise di appello, dove alcune sessioni trimestrali sono rimaste senza processi da trattare (per il 'fermo biologico' dato dai nuovi tempi di trattazione in primo grado) e, ora, i processi nel frattempo definiti giungono contemporaneamente da tutti i Tribunali del distretto dove sono costituiti uno o più collegi di assise: ed anche in Corte la partecipazione alla Assise di appello è organizzata come secondo incarico di magistrati tabellarmente assegnati ad una delle tre sezioni penali ordinarie.

1.1.6 La **Legge 19 luglio 2019, n. 69** (recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”), denominata “**Codice Rosso**”, entrata in vigore il 9 agosto 2019, ha comportato un considerevole aumento dei procedimenti per stalking e maltrattamenti in famiglia. L’inasprimento delle pene edittali previste per il reato di maltrattamenti commesso in presenza di soggetti minori ha comportato il mutamento della competenza funzionale assegnandola al Tribunale Collegiale, al quale sono confluiti i corrispondenti procedimenti anche con imputati spesso sottoposti a misura cautelare. In materia merita poi segnalarsi l’iniziativa del Tribunale di Padova che in data 22 dicembre 2022 ha formalizzato un Protocollo d’intesa per la trasmissione obbligatoria al Giudice civile, chiamato a decidere procedimenti di separazione personale oppure cause relative ai figli minori oppure all’esercizio della potestà genitoriale, dei provvedimenti adottati in sede penale nei confronti di una delle parti del giudizio in relazione ai delitti di cui agli artt. 572, 609bis, ter, quater, quinquies, octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583-quinquies, aggravati ai sensi degli artt. 576 nr. 2, 5 e 5.1 e 577 comma 1 n. 1 o 2 cod. pen., ai sensi dell’art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

1.1.7 Il nuovo art. **344-bis**, introdotto dall’art. 2 della legge 134/2021, ha determinato la decorrenza immediata, per i processi già pervenuti in Corte, del termine biennale. Tutte le tre Sezioni penali hanno proceduto allo spoglio di tale pendenza e tutti i procedimenti interessati sono stati fissati e definiti.

Per gli altri, il termine triennale lascia più spazio organizzativo.

Con note della Presidenza di Corte **gli Uffici di primo grado sono stati invitati a sensibilizzarsi sulle conseguenze della disciplina del nuovo termine per la definizione del giudizio di impugnazione**. In particolare, poiché il termine decorre secondo la formula “data sentenza+termine assegnato per il deposito+ 90giorni”, il rischio che, tolti i 45 giorni per il deposito dell’impugnazione, nei secondi 45 il fascicolo non pervenga al giudice dell’impugnazione (dal primo grado alla Corte di Appello, da questa alla Corte di cassazione) è altissimo, con la grave conseguenza che, a regime (due anni per l’appello, un anno per la legittimità), i tempi utili per la trattazione del giudizio di impugnazione siano strettissimi (in contesto in cui le pendenze rilevanti non consentono agevoli spazi di fissazioni aggiuntive o urgenti).

1.2 Nel settore civile proseguono gli effetti degli artt. 2 e 3 legge 219/2012 che hanno condotto ad un incremento del contenzioso di volontaria giurisdizione in materia di famiglia (es. Trib. TV, da 379 dell’anno giud. 2019/2020 a 561 dell’anno 2021/2022). La negoziazione assistita in tema di separazione e divorzi (legge 162/2014) ancora mostra scarsa efficacia definitoria alternativa alla giurisdizione, con numeri obiettivamente di scarso rilievo strategico per la riduzione del contenzioso ordinario in materia. Non è invece ancora prevedibile l’impatto sui carichi di lavoro dell’art. 1, commi 27-36, della legge 206/2021 (di trasferimento di alcune competenze *de potestate* dal Tribunale per i minorenni al Tribunale ordinario).

Nel settore delle procedure concorsuali e della risoluzione della crisi di impresa, l’introduzione tra l’altro del nuovo istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (legge 47/2021), risulta avere un avvio molto lento (18 istanze depositate in Veneto su 263 depositate nel territorio nazionale: dati Unioncamere al 17/06/2022), probabilmente perché alla novità dell’istituto si sono aggiunti i ritardi nella realizzazione dell’elenco degli esperti e della piattaforma informatica.

Nel 2021 si è invece verificato un incremento delle procedure di sovra indebitamento che dipende sia dalla perdurante situazione di crisi del paese sia dal fatto che alcune norme del codice dell’impresa hanno avvalorato tesi giurisprudenziali già diffuse (per es. la cessione del quinto dello stipendio a ripianamento dei finanziamenti concessi viene considerato inopponibile al sovra

indebitato e quindi è disattivato). E' probabile che il trend si intensificherà perché l'esdebitazione del debitore incapiente prevista dall'art. 283 del Codice dell'impresa offre la liberazione integrale dei debiti "della persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Simile opportunità, usufruibile per una sola volta, costituisce una chance imperdibile in tempi di crisi come l'attuale. Del resto nell'ultimo quadriennio si è già registrato un costante aumento delle procedure di sovra indebitamento.

Anche le modifiche al Codice della crisi introdotte con il D.Lgs 83/2022 entrato in vigore il 15.7.2022 non appaiono idonee a comportare un aumento di procedimenti in sede giudiziale di spettanza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa (Tr. VE). All'entrata in vigore della normativa aveva suscitato preoccupazione la stringente tempistica di trattazione prevista dall'art. 7 in quanto il mancato rispetto genera conseguenze sia a carico dell'istante sia dello stesso magistrato in termini di responsabilità. Tuttavia le statistiche disponibili rivelano che l'istituto ha riscontrato nei primi dieci mesi di applicazione un modesto gradimento (per vero superiore alle attese). Non risultano poi ancora iscritti in tale Sezione, almeno nel periodo di riferimento, procedimenti pertinenti la Legge 12 aprile 2019, n. 31 che disciplina la "nuova class action", entrata in vigore dopo vari rinvii nel 2021.

Ancora non verificabile l'effettivo impatto delle novità introdotte nella materia dell'esecuzione dalla legge 206/2021 a decorrere dal 22/06/2022 (art. 1, comma 37), comprensive della modifica dell'art. 543 cod. proc. civ..

Certamente d'impatto specialmente su alcuni settori (soprattutto volontaria giurisdizione/giudice tutelare e lavoro) è stata la legislazione d'emergenza relativa all'obbligo di vaccinazione. Molteplici sono stati i ricorsi dei genitori, in caso di disaccordo, in relazione alla sottoposizione a vaccinazione dei minori, così come gli analoghi procedimenti relativi ai soggetti fragili, spesso residenti in Case di Cura e Riposo. Ugualmente va detto in relazione all'impugnazione dei provvedimenti datoriali di sospensione del rapporto di lavoro in mancanza di ottemperanza all'obbligo di vaccinazione, provvedimenti immediatamente impugnati dai lavoratori in sede cautelare.

Quanto al **contenzioso immigrazione**, dopo l'eliminazione della fase di appello il Tribunale distrettuale di Venezia segnala rilevanti aggravii per la Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale. Da un lato, infatti, l'introduzione del rito collegiale sin dalla fase della sospensione cautelare *inaudita altera parte* ha comportato una moltiplicazione delle camere di consiglio che possono ammontare a quattro per ogni singolo procedimento (una per la sospensione cautelare, un'altra per la conferma o revoca del provvedimento in materia di sospensione, un'altra ancora per la decisione ed un'altra, infine, per la decisione sulla richiesta di sospensione ex art. 373 c.p.c. in pendenza di ricorso per cassazione), con aggravio insostenibile per il lavoro dei giudici coassegnati alla Sezione (con uno sgravio del 60% dall'assegnazione del contenzioso ordinario), attesi anche i tempi ristrettissimi per la decisione. Dall'altro, si è registrato il fenomeno, sempre di maggiore evidenza, della presentazione dei ricorsi reiterati, in caso di definizione negativa del precedente procedimento, con cui vengono sottoposti motivi asseritamente nuovi e sopravvenuti che impongono comunque un esame ed una decisione. Si aggiunge una stratificazione normativa, operata con i cc.dd. decreti sicurezza, che ha reso il rito particolarmente contraddittorio ed aperto a diverse interpretazioni, anche a seguito dei plurimi, e non sempre coerenti tra di loro, interventi della giurisprudenza di legittimità e della CEDU, per cui, nonostante il richiamo al rito camerale, l'audizione del ricorrente è sempre necessaria (mancando costantemente la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale, in mancanza della quale l'ascolto del ricorrente è obbligatorio), salvo i casi di manifesta infondatezza o inammissibilità. Effetti positivi, anche sulla più celere definizione del contenzioso, sono conseguiti alla novella di cui all'art. 1, comma 1°, lett. e), D.L. n. 130/2020 che

ha introdotto, con la sostituzione dell'art. 19, comma 1.1., D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, il concetto di "violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", ricomprendendovi, al fini della valutazione del rischio di violazione, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese di origine. Tutto ciò, come emerge dal successivo comma 1.2., consente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, le cui condizioni, ai fini dell'ottenimento, vengono notevolmente ampliate rispetto alla fattispecie della protezione speciale disciplinata dalle ultime modifiche del D. L.vo n. 25/2008, ricomprendendovi in parte alcuni degli elementi costitutivi della protezione umanitaria ancora in vigore per le fattispecie antecedenti al 5 ottobre 2018. Va anche in questa sede nuovamente segnalata, trattandosi di riforma entrata in vigore nel periodo di riferimento, l'attribuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 36°, D. L.vo n. 206/2021 entrato in vigore il 22 giugno 2022, alla Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, delle cause in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana di persone residenti all'estero. Gli effetti, pur ascrivibili al periodo successivo, appaiono straordinariamente negativi per le pendenze della Sezione che pure, come già esposto, erano state significativamente ridotte grazie al notevolissimo lavoro dei magistrati assegnati: in soli quattro mesi, sino all'ottobre 2022, sono state iscritte oltre 1.200 cause aventi tale tipologia e, se tale allarmante trend continuerà, appare evidente che sarà necessario adottare misure straordinarie per far fronte a tale abnorme afflusso di procedimenti, allo stato alimentato soprattutto da ricorrenti di origine italiana residenti in Brasile.

1.3 Nel settore lavoro non vi sono recenti novità da segnalare, mentre le più recenti riforme di diritto sostanziale (in particolare per il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione di lavoro, dl 87/2018) non hanno condotto a significative modifiche del contenzioso. Tutti gli Uffici segnalano tuttavia una contenuta ma costante riduzione delle iscrizioni con rito sommario Fornero.

Il settore lavoro in Corte è l'unico che non manifesta segni di flessione delle iscrizioni. Il dato merita specifica considerazione, perché da un lato attesta che il tasso di impugnazione pare indipendente dal numero delle iscrizioni/trattazioni in primo grado, dall'altro conferma la peculiarità di questa materia per gli interessi primari quasi sempre oggetto di conflitto.

1.4 Nel settore penale l'esperienza ha comprovato l'inefficacia dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. nei termini vigenti nel periodo, per le limitazioni oggettive e soggettive che non ne consentivano l'applicazione a fatti per sé certamente di scarso disvalore ma imbrigliati in tali limiti. Va quindi salutata con favore la modifica della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 che, in particolare con la previsione di un limite ostativo parametrato solo all'entità della pena base, obiettivamente apre alla possibilità di un'applicazione effettivamente coerente con l'intento dell'istituto.

La messa alla prova ha confermato la feconda potenzialità di definizione dei procedimenti, comunque con connessi effetti di risocializzazione [es. Tr. PD: Ammissioni 2020/91, 2021/108, 2022(sino a 30 giugno)/75; Sentenze 2020/ 65, 2021/ 95, 2022 (sino al 30 giugno)/ 64]. Significativamente però i Tribunali lamentano i tempi lunghi per l'elaborazione dei programmi da parte degli UEPE, con le conseguenti implicazioni nella durata dei procedimenti e nell'ingolfamento dei ruoli di udienza. Ancora una volta rileva il dato che l'intervento normativo potenzialmente positivo è destinato a rimanere sulla carta, quando non ad aggravare la situazione concreta degli Uffici giudiziari, se non è doverosamente accompagnato dall'effettivo adeguamento delle risorse umane e materiali: compito costituzionale del legislatore e del Ministero della Giustizia.

In materia di estinzione del reato per condotte riparatorie va evidenziato che la difficoltà maggiore nella sua corretta applicazione è costituita dal determinare l'eshaustività della riparazione del danno, giacché la persona offesa tende spesso, a mezzo del proprio difensore, a ritenere insoddisfacente l'offerta dell'imputato: in tal caso il giudice può trovarsi privo di conoscenze e strumenti per verificare l'effettiva entità del danno e rischia perciò di dover deliberare senza un adeguato approfondimento sul punto, con un apprezzamento più di non palese inadeguatezza che di effettiva aritmetica exhaustività, onde perseguire l'intento deflattivo voluto dal legislatore (che mal si concilierebbe con articolati approfondimenti sul tema, necessariamente determinanti anche plurimi rinvii della trattazione).

Nella materia di esecuzione della pena vanno segnalate le ricadute della **sentenza Corte costituzionale n. 253/19, con la conseguente ordinanza n. 97/2020**, per il nuovo importante impegno istruttorio che la concessione dei permessi premio impone per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, o.p. che non abbiano prestato collaborazione attiva. Il rilievo è particolarmente concreto per il distretto, dove sono presenti tre istituti penitenziari con Sezioni di Alta Sicurezza (Casa Reclusione Padova; Case Circondariali di Vicenza e Rovigo) .

1.4.1 Le invasive e importanti novità introdotte sul piano dell'approccio al trattamento sanzionatorio dal d. lgs. 150/2022 sono idonee ad incidere notevolmente sulle prassi operative e sull'aumento delle definizioni quantomeno entro il giudizio di primo grado. Si tratta di un determinante intervento normativo che richiederà puntuale attuazione, nuova mentalità nella relazione tra parte pubblica e difesa e saggia verifica adesiva da parte del giudice. **E' auspicabile che i sistemi statistici messi a disposizione degli Uffici giudiziari siano in tempi brevi messi nelle condizioni di rilevare tutti i dati utili a verificare l'attuazione della nuova disciplina, i suoi effetti concreti, gli snodi da eventualmente sciogliere con buone prassi o interventi normativi mirati.**

1.5 Va grandemente apprezzato il decreto ministeriale 22/12/2022 che ha aumentato, tra gli altri, l'organico del Tribunale distrettuale di Venezia di quattro unità di magistrati, manifestando finalmente di condividere la particolare attenzione e consapevolezza che si impone l'abbinamento serio e coerente tra materie distrettuali dedicate e conformazione dell'organico di magistrati (e sperabilmente pure di personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato).

2. INDICAZIONI DELLE MISURE ADOTTATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR, IN PARTICOLARE, QUANTO ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI, AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO E ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ADDETTI ALL'UPP

2.1 In vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, tutti gli Uffici del distretto hanno avviato una rivisitazione delle pendenze, civili e penali, volta ad ottenere una ripulitura delle false pendenze ed una migliore conoscenza dell'effettiva qualità della pendenza effettiva e del concreto contenuto. Ciò anche per verificare la possibilità di fissazioni dedicate per cause, civili e penali, seriali. Questa opportuna indicazione organizzativa è stata anche sollecitata dalla innovativa presenza dei funzionari AUPP giunti i primi (vincitori del concorso distrettuale veneto) nel mese di febbraio e i secondi (idonei non vincitori nei distretti a maggiore partecipazione) a giugno.

I singoli giudici sono stati poi sollecitati a proseguire nella maggiore attenzione alle pendenze più remote.

2.2.1 **L'IMPATTO DELL'ARRIVO DEI FUNZIONARI AUPP** è stato diverso nei vari Tribunali del distretto ed in Corte. Anche se la programmazione prevista nei provvedimenti organizzativi di fine dicembre prevedeva infatti omogenee indicazioni di modalità di impiego (secondo del resto le indicazioni normative e ministeriali), **la concretizzazione delle attività programmate è stata seriamente influenzata dalla copertura dell'organico dedicato agli AUPP**. Così la Corte, il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Belluno hanno visto coperture anche inferiori al 50%; gli altri Tribunali soffrono anch'essi di scoperture, tuttavia di ben minore consistenza (es. Padova 47/42; Corte Venezia 77/39, Tribunale di Venezia 91/49, Tribunale di Belluno 16/5).

Evidente pertanto la diversità di opportunità e, per alcuni Uffici, di possibilità di raggiungere gli obiettivi inizialmente datisi.

Nuovamente si evidenzia la **sostanziale inutilità dell'impegno di programmazione ed organizzazione, pur ripetutamente sollecitato dagli Uffici centrali, quando in sede ministeriale non si risolve il problema della effettiva copertura degli uffici in sistematica maggiore difficoltà.**

2.2.2 Il periodo di interesse termina a giugno 2022, quindi a quattro mesi dal primo ingresso e sostanzialmente in coincidenza con il secondo ingresso di AUPP. Pare tuttavia importante dar conto dell'avvio della concretizzazione dei diversi modelli organizzativi, ovviamente influenzato dalle effettive diverse coperture.

Una premessa utile per tutti è quella che **questi arrivi si sono inseriti in una situazione di significativa per alcuni Uffici, gravissima per altri, copertura del personale amministrativa a tempo indeterminato**. Questo ha **inciso sull'impiego degli AUPP e incide sui dati attesi rispetto agli obiettivi del PNRR**, sotto due profili.

Il primo è costituito dal **maggiore impiego nelle attività di cancelleria rispetto alla percentuale teorica inizialmente preventivata nella ripartizione con l'attività più strettamente pertinente il lavoro del giudice**. Se infatti tutti i progetti organizzativi, e le loro concretizzazioni, prevedono che gli AUPP concorrano alla redazione di bozze di relazioni o schede introduttive e poi di bozze della stesura definitiva dei provvedimenti, questa parte di attività ha sofferto del maggior impiego, rispetto al previsto, nell'attività ordinaria di cancelleria, reso indispensabile per evitare il rallentamento eccessivo della complessiva attività. In concreto, **alcuni Uffici hanno in parte utilizzato gli AUPP per cercare di ridurre gli effetti determinati dai vuoti pesanti di organico a tempo indeterminato** (anche adibendoli a volte in attività – come quella del giudice dell'esecuzione – formalmente incoerente all'obiettivo di aumentare le definizioni della pendenza di merito e non quelle di altra natura).

Il secondo è che **la parte di attività 'giurisdizionale' degli AUPP ha aumentato la produttività totale (rispetto a quella che sarebbe stata fisiologica in loro assenza) solo in quegli Uffici la cui copertura effettiva di organico amministrativo a tempo indeterminato avrebbe consentito di mantenere quella produttività ordinaria**. Per gli altri, come la Corte e il Tribunale di Venezia, la parte di attività 'giurisdizionale' degli AUPP è andata ad impedire l'accumulo di nuovo arretrato ma non ha consentito di aumentare significativamente la produttività. Ora, è vero che mantenere la produttività ordinaria è meglio che accumulare arretrato, ma certo ciò non permette di perseguire obiettivi ambiziosi di riduzione della pendenza.

2.2.3 Va segnalata la **positiva modalità di impiego** dei (pochi: 39 su 77 previsti) AUPP che hanno preso servizio in Corte veneta (assegnati per metà al settore penale e per metà ai settori civile e lavoro) relativamente alle attività di assistenza all'attività giurisdizionale ed a quella di cancelleria.

Nel settore penale le tre sezioni stanno **sperimentando l'affidamento pressoché integrale agli AUPP di un'udienza al mese, dove sono in trattazione una trentina di processi di tipologia PPC o semplici (seriali o non)**. In particolare, **gli AUPP curano tutta l'attività di cancelleria dell'udienza (predisposizione dei decreti di citazione a giudizio, loro notifica, verifica delle**

notifiche, comunicazioni delle conclusioni nel rito cartolare, assistenza all'udienza, deposito della sentenza) e predispongono la bozza della relazione e poi della motivazione della sentenza (con la verifica di uno dei membri del collegio preindividuato), assistendo alla camera di consiglio dei processi da loro gestiti. L'obiettivo iniziale era quello che questa udienza mensile (che non impegna in alcun modo la cancelleria nell'attività dei dipendenti a tempo indeterminato e dovrebbe consentire minor lavoro dei componenti dei collegi dedicati) potesse condurre alla definizione di 3/400 procedimenti in più (rispetto a quelli definiti ordinariamente da ogni sezione) all'anno. In realtà la scopertura di organico dei magistrati e del personale amministrativo ha determinato che di fatto questa udienza dedicata AUPP è rientrata nel numero di udienze ordinarie che si facevano in precedenza. L'esperienza però è certamente positiva, perché indica che, a scopertura almeno ridotta di personale amministrativo e magistrati, certamente la presenza e l'impegno degli AUPP determinerebbe un ravvicinato rientro della pendenza in quella fisiologica tra sopravvenienza e definizione.

Gli AUPP assegnati al settore penale sono **altresì impegnati nella gestione e predisposizione delle sentenze cartolari di prescrizione.** E' noto che la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 ha posto fine alla prassi, largamente diffusa ma sostanzialmente accolta e quindi di fatto statisticamente condivisa dall'Avvocatura (posto che il numero di ricorsi per cassazione erano ridottissimi e la 'reazione' era solo quella di inviare la nota spesa per la liquidazione dei compensi nel caso di difese d'ufficio in regime di patrocinio a spese dello Stato), della deliberazione della prescrizione *de plano* con notifica successiva alle parti della sentenza: ovviamente per i procedimenti senza parte civile ed escludendo dalla procedura i processi dove la qualità soggettiva dell'imputato evidenziava comunque un possibile interesse alla discussione nel merito dell'applicabilità dell'art. 129. Dopo la sentenza 111/2022 la Corte ha adottato una procedura per assicurare un effettivo contraddittorio, pur senza fissare un'apposita udienza (la Corte costituzionale aveva censurato la prassi precedente *per l'assenza di alcuna forma di contraddittorio*). In particolare, ora la procura generale visiona i fascicoli e con unico elenco chiede le dichiarazioni di prescrizione; la Corte interpella il difensore invitandolo a presentare le proprie conclusioni anche con eventuali note spese: compete al difensore rappresentare l'adesione dell'assistito, cui comunque viene poi sempre notificata la sentenza. Occorre tener presente che in alcune Corti, anche quella veneta, il numero delle definizioni per prescrizione è tale che la loro trattazione in udienza partecipata ridurrebbe drasticamente il numero di trattazioni dei processi con reati 'vivi'. L'attività di cancelleria pertinente e la stesura della bozza di sentenza sono pure affidate agli AUPP.

Gli AUPP del settore penale **collaborano comunque con l'attività di cancelleria occasionalmente loro richiesta per sopperire ad altrimenti inevitabili blocchi, stanti le gravi carenze del personale amministrativo.**

Nel settore civile, tutte le sezioni hanno potuto **anticipare la trattazione di alcuni procedimenti, avendo assegnato agli AUPP lo studio e la predisposizione di relazione e motivazione della sentenza, dopo la camera di consiglio (cui pure partecipano), per un processo a settimana a testa, sempre sotto il controllo e la verifica del giudice formalmente relatore/estensore.** Ovviamente vengono selezionati casi di più agevole definizione. Anche gli AUPP del settore civile collaborano a turno all'attività di cancelleria sezionale.

Va tuttavia rilevato che non tutti i nuovi assunti si sono rivelati pienamente idonei a svolgere efficacemente i compiti loro assegnati (in particolare tra quelli assunti nella seconda fase, tra gli idonei non vincitori di altri distretti che hanno concorso ad alcuni dei posti rimasti vacanti in esito al concorso riservato al distretto veneto).

In proposito deve essere segnalata **l'opportunità di valutare, in sede ministeriale, la espressa previsione della partecipazione anche al secondo concorso per funzionari AUPP di coloro che stanno svolgendo attualmente la funzione, pure con punteggio aggiuntivo nel caso di valutazione positiva specifica dell'Ufficio dove svolgono attualmente servizio.** Invero, il 'costo'

della loro formazione, in termini di tempo e impegno dei magistrati e del personale di cancelleria a tempo indeterminato, è stato elevato e, se l'obiettivo finale è il raggiungimento dei risultati indicati dal PNRR, ricominciare da capo l'attività di formazione disperdendo quella fatta e l'esperienza maturata sarebbe palesemente contraddittorio.

2.2.4.1 Nel Tribunale di Venezia va segnalata la positiva articolata esperienza dell'**inserimento degli AUPP nella Sezione immigrazione e protezione internazionale**.

L'attività concretamente assegnata è consistita in:

- per i fascicoli di nuova assegnazione, una volta ricevute le credenziali per l'accesso al SICID, inserimento nella Consolle dell'assistente di ogni magistrato cui è assegnato e, da parte dei magistrati assegnatari, la trasmissione, dopo l'inserimento del l'Addetto nella consolle dell'assistente, dei modelli di provvedimenti che ritengono che gli Addetti possano predisporre, unitamente alla visibilità dei fascicoli del ruolo protezione internazionale. Gli Addetti debbono: effettuare uno screening che comporti: il riconoscimento o meno della protezione speciale per i casi non riconducibili alla protezione internazionale; il riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria per casi manifestamente fondati; il riconoscimento o meno della protezione speciale qualora i nuovi elementi su cui si fonda la domanda reiterata riguardino solo il nuovo art. 19, co 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 (nel caso, invece, in cui la domanda reiterata sia ammissibile per motivi diversi, l'Addetto propone che il ricorso venga inserito nel binario dei casi "ordinari" ovvero in quello dei casi con trattazione prioritaria); la declaratoria di inammissibilità per la domanda reiterata in assenza dei presupposti di legge; la valutazione della sussistenza delle ipotesi di sospensione ex art. 35 bis, comma 4°, D. L.vo n. 25/2008; l'esame delle richieste di modifica dei provvedimenti di sospensione o di rigetto della sospensione; la predisposizione del decreto di fissazione udienza; la tenuta di un calendario di udienza del magistrato in cui anche poter fissare procedimenti omogenei per paese di provenienza o per claims;
- per i fascicoli già assunti per la decisione o per cui è stata già disposta udienza per la decisione, che saranno individuati dal magistrato assegnatario l'AUPP deve procedere a: approfondimento istruttorio e di studio dei casi e la compilazione della scheda del procedimento nonché delle attività amministrative complementari alla trattazione del procedimento e alla gestione del ruolo e dell'udienza; predisposizione della bozza del provvedimento con la compilazione dei campi che verranno indicati dal magistrato nel modello trasmesso alla consolle dell'assistente; coordinamento con i Ricercatori EUAA (già EASO), ferma restando, una volta ripristinato il loro numero di organico, l'assegnazione di singoli ricercatori a gruppi di magistrati e salva sempre la condivisione dei risultati delle ricerche, ai fini del reperimento delle COI e della segnalazione delle necessità di approfondimento delle claims e di singoli casi; lo svolgimento di attività di assistenza al giudice durante l'udienza o, su specifica indicazione del giudice assegnatario, anche al magistrato onorario cui è delegata l'udienza di audizione del richiedente asilo; l'accettare del deposito del verbale di udienza, la comunicazione alle parti e l'accettazione del deposito di tutti gli altri provvedimenti del giudice e la comunicazione alle parti; la segnalazione all'Addetto a tal fine designato dei provvedimenti rilevanti depositati dal giudice, anche su indicazione di quest'ultimo, ai fini del deposito nella banca data di merito; il compimento, su indicazione del giudice cui è assegnato, di ogni altra attività prevista nel progetto PNRR e provveda alla condivisione, a mezzo delle cartelle condivise Teams, dei provvedimenti e dei risultati delle ricerche di rilievo; porre in essere ogni necessaria attività di raccordo tra il giudice e la cancelleria; partecipare (su autorizzazione del giudice che lo ritenga opportuno o necessario alla camera di consiglio.

2.2.4.2 Nel settore penale del Tribunale lagunare l'ingresso dei Funzionari UPP immessi a fine febbraio 2022 (n. 6) e a fine giugno 2022 (n.4), ha consentito di erodere progressivamente l'arretrato accumulato, tant'è che al 30 giugno 2022 le irrevocabilità calcolate dai n.5 UPP nel

periodo aprile - giugno 2022, sono state n. 560 e n.177 quelle relative alle ordinanze emesse in camera di consiglio ex art. 666 cpp.

Oltre a questo significativo apporto al lavoro di cancelleria, è stato segnalato quello di supporto alla giurisdizione pari a n. 90 intestazioni di sentenze, n. 27 decreti di fissazione udienza, n.47 bozze di motivazioni, n. 42 schede di calcolo della prescrizione dei fascicoli, n. 63 assistenze al magistrato in udienza. Ogni Funzionario addetto all' UPP e assegnato a n.2 magistrati ha garantito, sino all'assegnazione di ulteriori n. 5 dottori addetti (che consentirà l'attribuzione di n. 1 dottore addetto all'UPP per ciascun magistrato), le attività previste dal progetto organizzativo per la fase di udienza (preparazione delle udienze monocratiche /collegiali assegnate nella misura di n.4 udienze mensili per magistrato con: predisposizione delle schede riassuntive per procedimento; accertamento della regolare costituzione delle parti e della presenza delle liste testi; controllo delle notifiche e del rispetto dei termini - riordino del fascicolo con le varie sottocartelline (status libertatis, fug, spese di giustizia); controllo e verifica corrispondenza dati inseriti in SICP con gli atti all'interno del fascicolo; indicazione in copertina del termine massimo di prescrizione; indicazione del numero di testi da sentire per ciascuna parte; verifica periodica delle novità giurisprudenziali; esecuzione adempimenti preparatori alle udienze monocratiche del magistrato di riferimento o comunque individuato (predisposizione dei ruoli ed intestazione dei verbali); assistenza alle udienze monocratiche/collegiali del magistrato di riferimento o comunque individuato; esecuzione degli adempimenti conseguenti alla partecipazione all'udienza (stesura di bozze di sentenze standard, / tipologia estinzione reato per prescrizione / remissione di querela, minute sentenze di patteggiamento, intestazione sentenza, scarico provvedimenti, comunicazioni, deposito sentenza; relativamente ai procedimenti per ammissione messa alla prova. Per la fase istruttoria: Analisi dei fascicoli pervenuti con richiesta di ammissione di messa alla prova. Per la fase di trattazione: adempimenti conseguenti all'ammissione (controllo programma- rapporti con UEPE); predisposizione di bozze di provvedimenti di ammissione e di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP; verifica periodica delle novità giurisprudenziali. Per la fase successiva: attività di accertamento della definitività dei provvedimenti del giudice e cura della esecuzione con il supporto degli addetti alla Cancelleria post dibattimento, in particolare del Direttore e del Funzionario Giudiziario. E' stata prevista attività anche nel settore dell'esecuzione con supporto del Direttore e del Cancelliere esperto, secondo il progetto organizzativo.

2.2.5.1 Gli altri Tribunali del distretto presentano indicazioni disomogenee, in relazione alla quantità di AUPP attualmente in servizio (dopo le due fasi di immissione) rispetto ai posti messi a concorso (ad esempio: Rovigo, 11, di cui 7 al settore civile e 4 al settore penale; Padova 42 su 47, di cui 19 al settore penale: 13 al dibattimento e 6 al GIP/GUP, 2 al lavoro, 3 alle procedure concorsuali/esecuzioni, 18 ad altre materie del settore civile; Belluno 5 su 16).

Laddove le scoperture sono state consistenti, generalmente in sedi già sofferenti per l'entità della scoperta degli organici ordinari del personale amministrativo a tempo indeterminato, è stato inevitabile destinare gli AUPP ad attività prevalentemente di servizio di cancelleria, sia pure di natura servente la giurisdizione in senso stretto.

Nei Tribunali dove la copertura dei posti destinati agli AUPP è stata pressochè completa è stato invece possibile realizzare la prevista assistenza diretta all'attività del giudice, il coinvolgimento nell'attività di cancelleria risultando, come previsto, non assorbente e generalmente strettamente funzionale a consentire l'effettivo esercizio della giurisdizione quotidiana, presupposto per il perseguimento degli obiettivi del PNRR. Ciò in particolare per quanto riguarda l'attività di assistenza in udienza che, mai prevalente, è stata tuttavia resa necessaria dalle carenze di organico del personale a tempo indeterminato nelle qualifiche dedicate a tale incumbente.

2.2.5.2 Quanto alle attività svolte, esemplificativamente può essere richiamata l'esperienza del Tribunale di Padova, uno di quelli con maggior copertura (appunto, 42 su 47).

Qui, <<con riferimento al supporto dei Magistrati sono state individuate a grandi linee le seguenti attività, con la precisazione che l'apporto chiesto può variare da magistrato a magistrato. Settore civile: redazione di schede riassuntive dell'oggetto del processo e della posizione delle parti specie in vista dell'udienza di prima comparizione; preparazione dei verbali delle udienze, in presenza e/o cartolari, con l'inserimento nei modelli presenti in console dei dati già noti; assistenza in udienza per la redazione del verbale tramite console, soprattutto in caso di assunzione di prove orali; verifica della completezza dei fascicoli e stampa di atti e/o documenti di difficile consultazione a monitor; studio delle relazioni dei CTU, in particolare in caso di contestazioni sulla completezza e chiarezza della risposta al quesito, al fine di individuare eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o approfondimenti da richiedere al CTU; studio dei singoli fascicoli, ai fini della redazione di provvedimenti istruttori e/o decisorii e conseguente redazione di bozze di provvedimento, previa discussione con il magistrato delle questioni rilevanti (per es. ordinanze ex art. 648 c.p.c, ordinanze 702 bis c.p.c., sentenze), bozze allo stato limitate principalmente alla parte in fatto dei provvedimenti decisorii, dal momento che la maggior parte delle controversie sono complesse e raramente seriali (predispongono invece interamente le sentenze di divorzio congiunto, i decreti ingiuntivi in materia di lavoro fondati su buste paga o modello unico fiscale rilasciato dal datore di lavoro, i decreti di conferimento dell'incarico al CTU e i decreti di omologa negli ATP ex art. 445 c.p.c. e altri provvedimenti semplici o ripetitivi); ricerche di giurisprudenza funzionali alla pronuncia di provvedimenti istruttori o decisorii. Nel settore famiglia-successioni vi è un gruppo di 4 AUPP che si occupa di studiare i fascicoli relativi alle cause divisorie e/o successorie rapportandosi con il giudice istruttore titolare per redigere una scheda scritta, riassuntiva dello stato dei fascicoli. Nel settore esecuzioni /procedure concorsuali uno degli AUPP, laureato in economia e commercio, si occupa della verifica dello stato delle procedure cd. "inattive", predisponendo richieste di chiarimenti e solleciti ai professionisti nello svolgimento delle loro attività; inoltre anche in questo settore gli AUPP predispongono schede riassuntive dello stato delle procedure, comprese le divisioni endoesecutive, e schede guida per agevolare l'esame della perizia di stima nelle esecuzioni immobiliari. Settore penale: con riferimento alla sezione GIP/GUP, il supporto ai magistrati si sostanzia nei procedimenti relativi alle opposizioni alle archiviazioni, prevalentemente nella predisposizione di una scheda che evidenzia sinteticamente le questioni controverse, descriva il fatto e le diverse posizioni delle parti oppponenti; negli altri procedimenti nella predisposizione di bozze di sentenze relative ai giudizi abbreviati alla cui discussione hanno assistito anche curando la verbalizzazione, di bozze di sentenze di applicazione pena, di bozze dei provvedimenti in materia di incidenti di esecuzione, di bozze di provvedimenti di liquidazione dei compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato, di bozze delle ordinanze ammissive e delle sentenze all'esito nella MAP, nella preparazione della scheda di analisi dei decreti penali, nonché di schede ragionate di alcuni fascicoli, selezionati dal magistrato, fissati per le udienze preliminari, nella ricerca di giurisprudenza su temi controversi e rilevanti per la decisione. In definitiva l'attività di supporto riguarda la fase GIP e GUP decisionale, non quella investigativa. Nel settore dibattimento gli AUPP vengono impiegati nell'attività di studio dei fascicoli, predisposizione di riassunti dei verbali d'udienza, predisposizione di bozze di sentenze e provvedimenti, nel controllo delle notifiche, nella preparazione di schede utili per le udienze di smistamento, nella verifica dei ruoli monocratici, nelle ricerche di giurisprudenza, funzionali alla pronuncia di provvedimenti istruttori o decisorii; inoltre i due AUPP laureati in Scienze Politiche collaborano a rotazione con i magistrati della sezione nella redazione delle liquidazioni dei patrocini a carico dello Stato. Quanto alle attività di raccordo con il personale addetto alla Cancelleria, sono state assegnate ai Funzionari AUPP le attività di notifica/comunicazione dei provvedimenti,

verbalizzazione e scarico delle udienze nei Registri Informatici, predisposizione delle formule esecutive, ecc..

Tali attività sono marginali nel Settore Civile caratterizzato da un maggior supporto all'attività giurisdizionale. Solo in relazione agli AUPP affiancati ai magistrati che trattano i procedimenti di sfratto nell'ambito della seconda sezione civile e le cause di lavoro e previdenza nell'ambito della prima sezione civile vi è un maggior coinvolgimento nell'attività di cancelleria. Infatti le due addette al gruppo sfratti della seconda sezione civile, che affiancano i cinque magistrati del gruppo, impegnati in ciascuna udienza del martedì in numero di due, preparano i fascicoli per le udienze controllandone la completezza (notifica dell'intimazione, deposito del contratto di locazione registrato, ecc...), assistono all'udienza per la chiamata dei procedimenti e la verbalizzazione, controllano le nuove iscrizioni, scaricano poi i fascicoli dell'udienza e predispongono la formula esecutiva sul provvedimento di convalida. Analogamente le due AUPP assegnate all'UPP a supporto del gruppo specializzato lavoro/previdenza nell'ambito della prima sezione civile preparano i fascicoli in vista dell'udienza inserendo le copie di cortesia depositate dai procuratori ed eventuali istanze cartacee, redigono i verbali d'udienza telematici tramite consolle, compiono attività di scarico delle udienze nei limiti quantitativi indicati negli obiettivi assegnati per la performance, provvedono allo scarico e alla comunicazione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e muniti del decreto di definitività; in relazione ai procedimenti di ATP ex art. 445 c.p.c. monitorano i termini di deposito della CTU e dell'istanza di liquidazione provvedendo ad eventuale sollecito, scaricano le perizie e le istanze di liquidazione, monitorano la scadenza del termine di 30 giorni dal deposito della CTU per la proposizione di eventuali osservazioni, scaricano e comunicano il decreto di omologa, scaricano le eventuali opposizioni, archiviano il fascicolo cartaceo con sistemazione nello spazio dedicato all'interno della cancelleria; provvedono inoltre alle comunicazioni agli avvocati dell'aula e dell'orario di udienza ed agli eventuali contatti telefonici con gli stessi e i CTU. Negli altri ambiti del civile allo stato gli addetti UPP non scaricano le udienze, non provvedono neppure alla comunicazione/notifiche dei provvedimenti, ma la loro attività principale di raccordo con la cancelleria è di aiuto al magistrato nella verbalizzazione tramite consolle o di verbalizzazione alle udienze collegiali del gruppo famiglia e di audizione dei minori.

Decisamente maggiori sono le attività di raccordo con la cancelleria svolte nell'ambito penale.

Nel dibattito oltre alla verbalizzazione in udienza, come sotto meglio specificato, si occupano sia delle attività preparatorie delle udienze (per es. predisposizione verbali), sia dello scarico delle stesse, dell'intestazione delle sentenze, delle citazioni, delle ricerche e delle notifiche. Alla sezione GIP/GUP allo stato le principali attività svolte dagli AUPP riguardano gli adempimenti connessi a tutte le attività funzionali allo svolgimento delle udienze di opposizione alle archiviazioni, inclusa l'assistenza in udienza, nonché di supporto agli incidenti di esecuzione. In particolare per le opposizioni alle archiviazioni e gli incidenti di esecuzione gli AUPP predispongono l'avviso di fissazione udienza, curano le notifiche, predispongono il verbale, assistono alle udienze, annotano, a SICP e SIGE per gli incidenti di esecuzione, l'esito delle udienze, curano l'aggiornamento del ruolo d'udienza collocato nella cartella condivisa, notificano i provvedimenti. Si occupano pertanto di due settori specifici in modo autonomo alleggerendo le cancellerie di una parte significativa di adempimenti. Alle opposizioni alle archiviazioni si aggiungono i fascicoli per i quali la richiesta di archiviazione del PM non è accolta de plano con conseguente fissazione di udienza. Si tratta di circa la metà dei fascicoli assegnati a ciascun magistrato in seguito all'esercizio dell'azione penale che vengono trattate in udienza dedicata, non essendo necessaria la presenza del PM, separata dalle udienze a partecipazione necessaria del PM in cui si valutano le richieste di rinvio a giudizio o altri modi di esercizio dell'azione penale o si discutono i giudizi abbreviati. Ciascun AUPP a giugno 2022 aveva già trattato circa 80 procedimenti. Si sta vagliando l'opportunità di coinvolgere gli AUPP nella gestione anche informatica (tramite SIAMM) degli atti connessi alle richieste di

ammissione/liquidazione dei compensi in caso di gratuito patrocinio, sgravandoli dalla trattazione degli incidenti di esecuzione. Allo stato sono stati affiancati ai funzionari addetti alle spese di giustizia e al Patrocinio a spese dello stato della sezione nell'analisi delle istanze di liquidazione dei compensi trasmesse a mezzo SIAMM. Va sottolineato che l'attività svolta dagli AUPP di raccordo con la cancelleria attiene in ogni caso solo ed esclusivamente al ruolo e quindi ai procedimenti e relativi provvedimenti del magistrato cui l'AUPP è assegnato. In caso di necessità poi gli AUPP supportano le cancellerie anche nello svolgimento delle udienze preliminari e di incidente probatorio, oltre che nella verifica delle notifiche relative ad udienza preliminare a carico di molti imputati.

In relazione all'attività di verbalizzazione va sottolineato che i funzionari addetti all'Ufficio per il processo prestano attività di assistenza al Magistrato nel Settore Civile per le udienze Collegiali e per quelle nelle quali vi è l'audizione di minori e, comunque, in tutte quelle per le quali il Magistrato ne fa richiesta. Nel Settore penale svolgono funzioni di assistenza al Dibattimento per due udienze ciascuno al mese per le quali effettuano anche le attività connesse preparatorie, di scarico ed annotazioni nel Registro Informatico. Si tratta comunque di udienze nelle quali vengono trattati fascicoli oggetto di studio e per i quali possono predisporre bozze delle sentenze. Va osservato che al dibattimento la verbalizzazione avveniva fino a giugno c.a. solo in forma cartacea, il verbale predisposto dagli AUPP serviva solo come copertina e poi venivano utilizzati i moduli prestampati in alcune parti. Dal momento che vi sono i computer e le stampanti per una verbalizzazione digitale, con gli AUPP è iniziata a luglio una attività di verbalizzazione digitale delle udienze, che sta proseguendo con realizzazione di modelli di verbali tali da consentire la celere ed efficace verbalizzazione in udienza e la progressiva sostituzione della verbalizzazione cartacea.

Nella Sezione GIP prestano assistenza alle udienze a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione o, comunque, di archiviazione non accolta e per gli incidenti di esecuzione, come sopra già indicato. In relazione a questi fascicoli svolgono anche tutte le attività di Cancelleria connesse.

Come già indicato, i funzionari AUPP sono stati assegnati alla struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo a supporto delle Sezioni Civili, Penale e GIP e, all'interno di ciascuna di esse, prevalentemente al ruolo di un Magistrato e quindi in affiancamento allo stesso. Tale modalità è apparsa ai magistrati e ai Presidenti di sezione, coordinatori degli UPP, la più idonea ad assicurare il risultato da raggiungere che è, in poche parole, l'incremento delle definizioni dei procedimenti dell'ufficio. Infatti tale modalità da un lato consente una formazione mirata alla "specializzazione", per quanto possibile e ove esistente (dal 28.4.2021 anche all'interno della sezione penale dibattimentale), nelle materie e nei procedimenti trattati dal singolo magistrato, e quindi favorisce la maggior speditezza dei procedimenti dello stesso tipo o gestiti nello stesso modo, dall'altro, assicura un efficace controllo circa l'effettivo e concreto impegno degli AUPP in tale direzione, in quanto la loro attività non pare altrimenti misurabile, se non con il diretto riscontro del magistrato affiancato e dei risultati numerici dell'attività di quest'ultimo. Nell'ambito dell'Ufficio per il Processo a supporto della sezione GIP/GUP il direttore amministrativo ha predisposto la creazione di una cartella condivisa in cui il singolo AUPP compila un foglio excel in cui rendiconta l'attività compiuta ed analoga modalità è stata predisposta a decorrere da luglio, secondo quanto riferito dalla Presidente di sezione, anche per la rendicontazione dell'attività svolta a supporto del lavoro giurisdizionale del magistrato. E' comunque necessario che tale modalità di monitoraggio dell'attività svolta dagli AUPP non si concreti in uno strumento di controllo vietato ex art. 4 Statuto dei Lavoratori.

Alcuni degli AUPP inseriti in ciascuno dei 6 Uffici per il Processo esistenti presso il Tribunale di Padova, per una parte del loro orario settimanale o mensile secondo quanto dettagliatamente stabilito nella variazione tabellare più volte citata, sono addetti anche ai cd. servizi trasversali che costituiscono parimenti degli obbiettivi vincolati da raggiungere, come sotto meglio specificato.

Nel penale allo stato nell'UPP a supporto della sezione GIP/GUP è stato predisposto il TEAM UPP GIP/GUP, vi sono già cartelle condivise ove i magistrati inseriscono i provvedimenti più significativi, ma non sono state ancora individuate le modalità con cui creare e alimentare la banca dati della giurisprudenza. Per il dibattito è stata creata un'apposita cartella condivisa in One Drive denominata "BANCA DATI UPP". All'interno della stessa vi sono ulteriori cartelle con una macro suddivisione per materia (residuale, persona, economico). Le due aree specializzate (fasce deboli e economico/finanziario) prevedono poi sottocartelle numerate per tipologia di reati (es. reati fallimentari, reati tributari...) Ogni giudice deve selezionare i provvedimenti di interesse da inserire nelle varie cartelle, ma non sono stati ancora decisi i criteri di ripartizione e denominazione dei file per consentire una ricerca rapida. Tra i provvedimenti da inserire rientrano, in conformità alle circolari del CSM in materia di Archivio di merito Itagiureweb – allo stato destinato solo ai magistrati -, anche quelli che attengano: all'applicazione di disposizioni normative di nuova introduzione; alla prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a sezioni Unite; alla prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale; all'espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici su temi decisori particolarmente rilevanti. Sono stati poi individuati due referenti, uno per l'area economica e uno per le fasce deboli, per la gestione della banca dati. A questa fase di raccolta e catalogazione dovranno seguire riunioni non solo di sezione ma di tutto il settore per verificare la possibilità di esprimere un indirizzo condiviso dell'Ufficio su determinate questioni.

Deve essere infine sottolineato che fin dall'inizio è stata organizzata nell'ambito degli UPP un'attività di formazione specifica degli AUPP anche da parte dei magistrati su temi specifici di diritto sostanziale e processuale, nonché sulla tecnica di redazione delle schede dei procedimenti e delle bozze dei provvedimenti. In relazione alla verifica dei risultati raggiunti e dell'incidenza sugli stessi dell'apporto dato dagli AUPP all'interno della struttura organizzativa dell'Ufficio per il Processo, il tempo trascorso, tenuto conto che l'operatività degli stessi è slittata di qualche mese per le problematiche già evidenziate e la necessità di un periodo di formazione, è certamente troppo breve per poter dare delle risposte effettive>>.

2.2.6 Appare importante evidenziare un dato posto in rilievo incidentalmente dalla Presidente del Tribunale di Padova, sulle maggiori opportunità di svolgimento delle attività di cancelleria nel settore penale, rispetto al settore civile. In effetti va rimarcato che **la clamorosa distanza tra i due mondi in termini di informatizzazione ha un'influenza immediata sul fatto di ridurre le incombenze pratiche dell'attività di cancelleria in favore del settore civile, favorendo così, per esso, la possibilità di un maggiore impiego dei funzionari AUPP in tutte le attività preparatorie strettamente finalizzate alla trattazione dei singoli casi ed alla loro successiva definizione.**

2.3.1 In ordine al **RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR** ed IN PARTICOLARE alla **RIDUZIONE DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI**, quanto alla Corte di appello per il settore civile la pendenza di tutte le quattro Sezioni (intendendosi per pendenza, come da indicazione ministeriale, la durata ultrabiennale) non ha al momento patologie, i quattro ruoli già ora assicurando la gestione in osservanza della biennialità. In particolare, quella che matura viene tenuta sotto controllo con la previsione nel progetto organizzativo concordato con le singole Sezioni della fissazione prioritaria dei procedimenti che matureranno nell'anno o hanno maturato l'ultrabiennialità, di numero tale da consentirne la gestione nei termini.

La Sezione lavoro presenta invece una pendenza significativa di procedimenti ultrabiennali. Se ne è decisa la trattazione prioritaria, compatibilmente con la qualità urgente delle sopravvenienze. La carenza di organico e contingenti vicende di salute personale di uno dei componenti non ha consentito tuttavia di procedere, pur utilizzando anche il giudice ausiliare in servizio di apprezzabile competenza, alla gestione dei tre collegi che sarebbero necessari per intaccare almeno la considerevole pendenza. Non potendosi attingere stabilmente dalle altre

sezioni civili, anch'esse in carenza di organico (e tantomeno dalle tre Sezioni penali, in difficoltà di organico ancora maggiori), si è disposto un interpello infradistrettuale dedicato. E' anche concordata una rivisitazione complessiva dei criteri di fissazione che comunque consenta di contenere la "pendenza".

Il settore penale, pur avendo una scopertura giuridica di sette componenti, sta diminuendo costantemente la pendenza (da ultimo, dai 12.373 di novembre 2021 agli 11.427 di ottobre 2022) e riducendo il *disposition time* (secondo il dato fornito dal funzionario statistico, era 996 al 31/12/2019, è 900 al 31/10/2022).

Ci si è dati le priorità di: dare maggior spazio alla trattazione dei procedimenti più remoti, per la maggior parte procedimenti con reati prescritti e presenza di parte civile, occorrendo tuttavia **contemperare i criteri temporali di prescrizione con quelli ravvicinati della prossima improcedibilità, che per sé sconvolgono l'apprezzamento della rilevanza temporale dell'iscrizione, imponendo in realtà la gestione combinata di due ruoli orientati da parametri del tutto differenti (il tempo di prescrizione dei reati; il termine 'secco' dell'improcedibilità);** operare una generale rivisitazione di tutto il ruolo, tenendo conto degli obiettivi da raggiungere nel giugno 2026, con una indispensabile selezione dei processi da trattare rispetto a quelli di prossima prescrizione (da intendersi al dicembre 2025). Il tutto è reso però problematico dalla rilevante scopertura dei tre organici: magistrati, personale amministrativo a tempo indeterminato, funzionari AUPP.

2.3.2 Gli Uffici del primo grado hanno tutti segnalato una tendenziale capacità di smaltire più procedimenti di quanti vengono iscritti, sia nel settore penale che in quelli civile e del lavoro, tale essendo il dato relativo all'anno in considerazione 01/07/2021-30/06/2022, con sofferenze per il dibattimento penale collegiale (che ovunque ha registrato maggiori sopravvenienze, tuttavia generalmente fronteggiate con le definizioni effettive) e, sempre nel settore penale, parziale recupero del peculiare arretrato innescato dal blocco-covid del 2020.

In definitiva i programmi di gestione ex art. 37 del settore civile e lavoro di tutti gli Uffici del primo grado sono orientati ad assicurare il rispetto del limite dell'ultrabiennalità con trattazione sistematica della pendenza più remota e di quella che matura nel tempo.

Per il settore penale, la gestione è da tutti gli Uffici programmata tenendo conto dei criteri di priorità normativi e convenzionali, considerando anche i tempi di prescrizione che possa intervenire prima della prevedibile definizione degli eventuali giudizi di impugnazione.

3. NOTIZIE SULLA SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO E SULLA APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

3.1 Riportandomi alla relazione della Presidente del Tribunale di Sorveglianza, allegata per la completezza dei dati di eventuale interesse, evidenzio gli aspetti che paiono di maggior immediato rilievo.

Al 30 giugno 2022, a fronte di una **capienza regolamentare di 1923 posti** (aumentata rispetto la precedente di 1907 posti) erano **presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2.345 detenuti**, come da statistica del DAP.

Nel Veneto tutte le Case Circondariali registrano una netta prevalenza delle presenze di detenuti definitivi: va evidenziato che tale situazione ha diretta incidenza nel gravare il lavoro della magistratura di sorveglianza rispetto ad altri Distretti.

Le presenze a tale data risultano superiori rispetto quelle registrate alla stessa data dell'anno scorso (pari a numero 2.298) ed anche rispetto a quelle registrate a giugno 2020 (pari a numero

2.251 detenuti): il dato è preoccupante poiché conferma l'attualità del problema del sovraffollamento carcerario.

In particolare **significative sono le percentuali di sovraffollamento delle Case Circondariali di Vicenza** (383 presenti su 275 di capienza regolamentare), di **Verona** (488/377) e di **Venezia (uomini, S.Maria Maggiore: 201/158)** e anche della Casa di Reclusione di Padova (606/438).

3.2 Quest'anno vi sono stati **4 suicidi** (2 nel carcere di Verona; erano 5 quelli dell'anno precedente), **95 tentativi di suicidio** (erano 98), **768 atti di autolesionismo** (erano 745, ma 674 e 609 nei due anni precedenti).

Va evidenziata la **oggettiva correlazione tra sovraffollamento ed eventi critici**, avendo tuttavia presente che il sovraffollamento incide non solo sugli spazi ma sulla possibilità di efficaci interventi di tipo trattamentale.

Significativo così che gli atti di autolesionismo siano passati esponenzialmente da 40 a 184 nella Casa di Reclusione di Padova e diminuiti da 112 a 29 nella Casa Circondariale di Padova (dove l'incidenza del sovraffollamento è diminuita: 106 su 173, con lavori di ristrutturazione in corso che hanno comportato lo spostamento verso la Casa di Reclusione).

3.3 Quanto alle **misure alternative alla detenzione**, il numero totale dei procedimenti attinenti le misure alternative "esauriti" da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ammonta a numero 5.469 (in costante aumento rispetto quelli degli anni precedenti pari a numero 4.819 e 3.813), di questi vi sono stati numero 2215 provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto quelli degli anni precedenti pari a numero 1941 e 1671). Si tratta di dati risultanti dalle statistiche elaborate dal competente Ufficio della Corte di Appello, e sono dati aggregati comprendenti sia i procedimenti inerenti le richieste di misure alternative sia quelli relativi all'estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova sia i procedimenti inerenti le revoche delle misure alternative.

I soli provvedimenti di concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di misure alternative in senso proprio (non solo affidamenti in prova al servizio sociale, affidamenti terapeutici, semilibertà e tutte le varie tipologie di detenzione domiciliare, ma anche i differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, le liberazioni condizionali e le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) sono stati 1379 (erano 1319 l'anno precedente). Questi ultimi si articolano in numero 764 affidamenti al servizio sociale; numero 138 affidamenti terapeutici; numero 440 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie; numero 29 semilibertà; numero 6 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 2 liberazioni condizionali. Di rilievo, quindi, che i **circa due terzi dei provvedimenti favorevoli emessi sono le misure alternative con più elevata valenza trattamentale**, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico.

Sono stati 201 i casi di esecuzione della pena presso il domicilio ex L. n. 199/2010.

Le revoche di misure alternative sono state 171, di cui 42 riguardano la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, 30 riguardano la misura dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 DPR 309/90, 6 la misura alternativa della semilibertà; 37 sono le revoche della misura ex l.n. 199/10 e 56 le revoche della misura alternativa della detenzione domiciliare nelle sue varie declinazioni. Tale dato appare del tutto "fisiologico".

Va segnalato che **le scarcerazioni per concessione di misure alternative sono state superiori a quelle per avvenuta esecuzione della pena**, anche grazie ai **Progetti di inclusione abitativa, lavorativa e sociale e di giustizia riparativa cofinanziati dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Veneto** che hanno consentito di concedere misure alternative anche a detenuti privi di alloggio o di lavoro o comunque hanno reso possibile formulare per i detenuti, anche privi di riferimenti familiari nel territorio o comunque privi di risorse esterne, un progetto risocializzante finalizzato al loro effettivo reinserimento sociale.

Significativo altresì che destinatari di detti progetti sono stati anche i “detenuti domiciliari” nell’ottica di dare una valenza risocializzante anche alla misura alternativa più contenitiva che viene concessa usualmente a persone con una residua pericolosità sociale e per cui quindi è più significativo il rischio di recidiva.

3.4 Da ultimo, quanto alla **REMS** del Veneto sita in Nogara è raddoppiata la capienza regolamentare da 20 a 40 posti. Alla data del 30 giugno 2022 gli ospiti erano 39, mentre alla data del 14.9.2022 risultavano presenti numero 39 ospiti, di cui 28 definitivi e 11 provvisori. La lista di attesa per gli inserimenti alla data del 14.9.2022 era di 4 persone.

3.5 La Presidente del Tribunale per i minorenni segnala che l’Istituto Penale Minorile di Treviso ha una capienza di 12 persone; l’utenza presente al 30.6.2022 era di 14 minori/giovani adulti, dei quali quattro in esecuzione pena e dieci in custodia cautelare.

Nel periodo in esame sono aumentati i minori ed i giovani adulti entrati in IPM in misura cautelare.

Le problematiche rilevanti affrontate dall’IPM sono legate al superamento della capienza massima, alle caratteristiche della struttura con spazi ridotti che incidono anche sulla impossibilità di separare minorenni e giovani adulti e sono costituite, altresì, dai gravi disturbi comportamentali che presentano molti minori con conseguente maggior impegno nella loro gestione.

Va segnalato che in data 12 aprile 2022 alle ore 19 circa è scoppiata una protesta all’interno dell’Istituto con appiccamento del fuoco e conseguente incendio, tanto che dal 13 aprile 2022 la struttura è temporaneamente inagibile.

Nell’anno giudiziario in esame sono state esaminate 28 richieste di misure alternative alla detenzione e ne sono state accolte 7.

4. PRECISAZIONE CIRCA LA COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E LO STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, SEGNALANDO QUALI PRASSI ORGANIZZATIVE SIANO STATE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E QUALI PROGRAMMI SIANO STATI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO

4.1 Quanto al Personale amministrativo, il distretto presenta generalizzate scoperture, tuttavia di significativa diversa intensità tra i singoli Uffici:

Corte di Appello: dirigente amministrativo 100% (ma in servizio dal 02/11/2022); direttori 28,6%; funzionari giudiziari 54,8%; funz. tecn. 100%; funz. contabile 50%; assistenti 35,1%; ass. tecnici 100%; operatori giudiziari 16,7%; conducente veicoli 75%; ausiliario 55,6% **[tot. 37%]**

Tribunale Belluno: dirigente amministrativo 100%; funzionari giudiziari 50%; assistenti 33%; operatori giudiziari 25%; conducenti automezzi 100%; ausiliari 67% **[tot.38%]**

Tribunale Padova: dirigente 100%; direttori 25%; funzionari giudiziari 7,69%; altri funzionari 50%; cancellieri 8%; assistenti 38,64%, operatori giudiziari 7,69%; ausiliari 27,27% **[tot.20,99%]**

Tribunale Rovigo: dirigente 100%; funzionari giudiziari 35%; cancellieri 10%; contabile 100%; assistenti 21%; operatori giudiziari 10%; ausiliari 14% **[tot.5,47%]**

Tribunale Treviso: direttori amministrativi 16,66%; funzionari giudiziari 27%; cancellieri 5%; assistenti giudiziari 19,51%; operatori giudiziari 25%; conducenti mezzi 100%; ausiliari 50% **[tot.25%]**

Tribunale Venezia: direttori amministrativi 11,1%; funzionari giudiziari 63,46%; funz. contabile 100%; cancellieri 38,71%; contabile 100%; assistenti 35,82%; operatori giudiziari 23,81%; conducenti automezzi 60%; ausiliari 18,75% **[tot.40,69%]**

Tribunale Verona: funzionari giudiziari 4%; funz. contabile 100%; cancellieri 44%; contabile 100%; assistenti giudiziari 17%; operatori giudiziari 40%; ausiliari 50% **[tot. 23%]**

Tribunale Vicenza: dirigente 100%; direttore 28,57%; funzionario giudiziario 41,94%; AUPP 9,52%; cancelliere esperto 63,64%; assistente giudiziario 40,43%; operatore giudiziario 7,14%; conducente veicoli 25% [tot. non fornito]

Tribunale minorenni Venezia: funzionari giudiziari 68,75%; cancellieri 46,11%; assistenti 41,66%; ausiliari 100% **[tot. 38,98% ma al netto di part-time e distacco]**

Tribunale Sorveglianza: alla data del 30/06/2022 scoperture complessive per gli uffici di Venezia del 39%, per l'ufficio di Padova del 41%, per l'ufficio di Verona del 42%; la situazione al 24/10/2022 vede assegnati i funzionari del concorso *ripam* (2 a Verona, 3 a Padova, 2 a Venezia)

4.2 Quanto ai Magistrati, le scoperture, al lordo degli esoneri percentuali connessi all'esercizio di funzioni semidirettive, di componente del Consiglio giudiziario, di rid o magrif, sono risultate al 30/06/2022 di:

Corte di Appello: Magistrato distrettuale 100%; consiglieri 20 % (al 29/12/22, **24%** giuridico); cons. lav. 17 %; consiglieri ausiliari 37 %

Tribunale Belluno: giudici 20%; giudici onorari 20%

Tribunale Padova: giudici 21% (giuridica 13,16%); giud. sez. lav. 25%; giudici onorari 23,8%

Tribunale Rovigo: giudici 12,5%; giudici onorari: 37%

Tribunale Treviso: giudici 18%; giudici onorari 24%

Tribunale Venezia: **giudici 26%**; giudici onorari 13%

Tribunale Verona: 100% presidente tribunale; 11% giudici; 25% giudice sez. lavoro; 16% giudici onorari

Tribunale Vicenza: 33% presidente di sezione; 5% giudici; 32% giudici onorari

Tribunale minorenni Venezia: -

Tribunale Sorveglianza: (ma, ad oggi, l'Ufficio di Verona ha un magistrato su tre, e vi è stato aumento di un posto dell'organico, il quarto, ed è pubblicato un posto).

4.3 Risulta evidente dal confronto dei dati come, a fronte di singoli profili professionali del personale amministrativo in sofferenza della maggioranza dei tribunali del distretto, che tuttavia avevano scoperture totali dal 5,47 al 25%, i due Uffici lagunari (Corte di Appello di Venezia e Tribunale di Venezia) e il Tribunale di Belluno (Ufficio collocato più a nord in contesto dove il territorio non montano è 'drenato' dai Tribunali di Treviso e, in parte modesta, di Vicenza) presentano scoperture generalizzate dal 37 al 41%. Si tratta, anche analizzando i singoli profili (la Corte aveva 15 funzionari amministrativi su 31) di percentuali che per la loro imponenza hanno immediata conseguenza non già e solo sulla possibilità oggettiva di rendere un servizio efficiente e corretto bensì addirittura sulla stessa possibilità di rendere tutti i servizi di istituto in tempi accettabili.

I dati relativi ai magistrati di questi tre Uffici confermano la tendenza. Per Belluno, occorre considerare che il limitato organico (presidente, 10 giudici, un giudice lavoro) fa sì che la percentuale del 20% di scopertura impatti in modo consistente sull'ordinario esercizio quotidiano della giurisdizione, riducendo al minimo ogni possibilità di gestione e mutamento dell'organizzazione.

E' vero che il commento di dati di giugno (per questa sfasatura semestrale che forse, in epoca di avanzata informatizzazione, non conserva integra la ragione originaria della sua previsione) sconta la successiva conclusione di concorsi ed assunzione che hanno in parte putato il contesto, quanto al personale amministrativo. Ma, deve dirsi, per le qualifiche 'tradizionali' ancora una

volta ciò è avvenuto con beneficio dei Tribunali di terraferma, Corte, Tribunale di Venezia e Tribunale di Belluno non avendo ricevuto significativi miglioramenti percentuali (basti il caso della Corte che, pubblicati i 17 posti vacanti, ha visto giungere due funzionari, uno dei quali si è poi dimesso per le condizioni di lavoro).

Pare questo il punto dove evidenziare con forza che **qualsiasi sollecitazione a miglior capacità e fantasia organizzativa dei dirigenti e qualsiasi pretesa di (certo doverosi) puntuali progetti per il futuro, quando la fornitura di risorse, umane e materiali, da parte di coloro cui compete l'obbligo pertinente, scende sotto il livello oggettivo minimo indispensabile per assicurare lo svolgimento di tutti i servizi, l'insistenza sulla capacità organizzativa di singoli finisca, oggettivamente e pertanto al di là delle intenzioni e consapevolezza, per risolversi in ipocrita alibi per chi quelle risorse deve fornire. A ciascuno il suo, nell'interesse della giustizia giusta in tempi ragionevoli, indicata e pretesa dalla Costituzione.**

Occorre pertanto che l'Amministrazione (e quindi il Ministero) si faccia carico con specifici provvedimenti ed iniziative e mutamenti di prassi gestionali dell'assoluta necessità di fornire i tre Uffici suddetti del personale indispensabile per l'adempimento degli obblighi di istituto. In proposito, anche in questa occasione **va segnalata la necessità di abbandonare la prassi di consentire ai vincitori di concorso di scegliere la sede all'interno di quelle originariamente indicate in numero corrispondente ai posti banditi, pur quando i vincitori risultino inferiori agli stessi e senza che vi sia quindi immediata possibilità di scorrimento, anziché rideterminarle in numero corrispondente agli effettivi vincitori:** è infatti evidente che, in tal caso, le sedi più problematiche non vedranno mai la possibilità di coprire almeno parte significativa delle proprie croniche scoperture, destinate per naturali accadimenti della vita, professionale e non, quindi solo ad aumentare. Sicchè, va pure evidenziato, sotto il profilo indicato **la situazione in cui pur banditi i concorsi tuttavia i posti di determinati Uffici non si coprono è certamente più grave di quella in cui per anni i concorsi non si erano banditi e richiede approcci nuovi consapevoli ed efficaci.**

Per il resto si rinvia ai punti 2.3.1 e 2.3.2.

5. RILIEVI QUANTO AL LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO E PENALE TELEMATICO

5.1.1 Processo telematico civile. Risulta ormai attuato in tutti i Tribunali e in Corte, anche nelle procedure immobiliari. Allo sgravio corrispondente delle cancellerie civili (esito di cui tener conto nella ripartizione del personale amministrativo tra i vari settori), consegue tuttavia una nuova esigenza organizzativa pregnante: **senza la possibilità di accedere alla consolle il magistrato civilista** che non abbia in dotazione anche un desktop fisso in ufficio (oltre al portatile: ma la doppia assegnazione è in fase di eliminazione per assegnazione della sola risorsa del portatile, pur con adeguato schermo nella postazione di ufficio) **non è in grado di lavorare**. Da qui, appunto, la **nuova esigenza organizzativa** di avere, da un lato, disponibilità di macchine portatili di riserva, già programmate per i collegamenti anche da remoto alla consolle, di pronta reperibilità, dall'altro di una periodica ma certa e programmata sostituzione delle macchine portatili, a prescindere da contingenti guasti, e, infine, un'assistenza tecnica tempestiva e competente per la soluzione dei problemi occasionali risolvibili.

Si tratta di esigenze organizzative nuove che richiedono risorse (disponibilità di macchine di riserva in pronta disponibilità, sostituzione programmata delle macchine portatili in uso anche in relazione agli aggiornamenti di software ed alle maggiori potenze connesse, reperibilità di personale tecnico competente) di cui non dispone il dirigente del singolo Ufficio e **che pertanto sollecitano un piano di intervento e certa presenza di DGSIA.**

5.1.2 Appare opportuno rappresentare alcune positive esperienze e segnalare le esigenze evidenziate da alcuni Uffici:

5.1.2.1

- d'accordo con la cancelleria sono state disposte l'eliminazione dei fascicoli cartacei dei procedimenti per l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art 492 bis c.p.c e l'assegnazione a mezzo Consolle delle procedure concorsuali; è in fase di studio un protocollo con la Procura della Repubblica per la trasmissione telematica, in ingresso e in uscita, degli atti relativi alle procedure concorsuali (TV);
- nel settore delle procedure concorsuali i giudici delegati provvedono alla verbalizzazione delle attività d'udienza utilizzando il programma Consolle e depositano tutti i provvedimenti in formato elettronico, ad eccezione di quelli relativi alla fissazione delle udienze di convocazione del debitore nei procedimenti prefallimentari. Nel settore delle esecuzioni immobiliari tutti gli atti introduttivi, le istanze dei consulenti e degli ausiliari del giudice, quali i custodi e i delegati alle vendite, sono depositati con modalità telematica (RO);
- vanno segnalati il protocollo stipulato in data 7.12.2020 tra il Tribunale di Padova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova avente ad oggetto l'impiego della Consolle Civile per l'attività del Pubblico Ministero nei procedimenti civili (viene in tal modo semplificata l'attività di trasmissione degli atti da parte della cancelleria: l'invio telematico dei fascicoli alla visione del P.M. e la pronta evasione da parte di quest'ultimo rende più celere la definizione di quei procedimenti che hanno una particolare importanza ed incidenza nella vita dei cittadini (in particolare per gli affari "famiglia e persone") e quello stipulato in data 10.9.2021 sempre tra il Tribunale di Padova e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova anche nei procedimenti relativi alla crisi di impresa al fine di formalizzare e rendere omogenee le prassi da tempo instauratesi tra gli uffici, sia allo scopo di garantire la tempestività dell'emersione, appunto, della crisi dell'impresa, sia di consentire una rapida e proficua collaborazione tra gli organi della procedura concorsuale ed il Pubblico Ministero con particolare attenzione ai tempi, ai contenuti ed alla qualità dei flussi informativi;
- da parte del RID civile presso la Corte d'Appello di Venezia, è stato avviato un progetto di bonifica delle anagrafiche dei consulenti tecnici d'ufficio e riordino dei relativi albi con l'obiettivo di assicurare uno strumento di immediato ed affidabile accesso per tutte le attività processuali e amministrative connesse all'assegnazione dell'incarico ai consulenti tecnici d'ufficio e ai periti, e nel contempo assicurare la possibilità di dare attuazione all'obbligatoria rotazione negli incarichi.

5.1.2.2 Esigenze rappresentate:

- l'aggravio di cancelleria per i depositi di materiale cartaceo da parte di utenza non qualificata ed a volte degli stessi difensori delle parti ovvero il deposito informatico documentalmente incompleto per aspetti di natura fiscale;
- il ricorso al cartaceo è in prevalenza dovuto quasi esclusivamente al mal funzionamento del PCT od all'erroneo (anche involontario e non gestibile dal personale di cancelleria) caricamento del fascicolo che ne impedisce la visualizzazione nella consolle del singolo magistrato oppure ad esigenze connesse all'attività di liquidazione di taluni provvedimenti (es. decreti di trasferimento nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari) da parte di Agenzia delle Entrate;
- interventi nel settore della volontaria giurisdizione per agevolare sia la magistratura onoraria che spesso la tratta che per consentirne l'utilizzazione anche alle parti personalmente (per le attività che non pretendono assistenza di difensore). Sul punto merita richiamare la positiva iniziativa di giustizia di prossimità nel circondario di Treviso: sono stati istituiti o sono in corso di realizzazione gli sportelli di prossimità nei comuni di Montebelluna, Oderzo, Pieve del Grappa, Castelfranco Veneto, quest'ultimo di imminente apertura e tramite gli sportelli di prossimità una consistente parte dell'utenza non qualificata può accedere al PCT tramite operatori specializzati;

- problemi innanzitutto di visione del fascicolo in consolle ove non venga movimentato per più di sei mesi, il che rileva per qualsiasi fascicolo dell'area SICID e SIECID, ma in particolare nel settore del G.T. in considerazione dell'elevato numero di procedimenti che rendono frequente il mancato deposito di istanze o di atti (per es. rendiconto) per oltre sei mesi. Ovviamente la scomparsa da consolle del fascicolo, prima della sua reale definizione, ne impedisce il controllo e il monitoraggio;
- quanto alla consolle del magistrato, il fenomeno degli errori fatali legati a disfunzioni dei relativi registri SICID e SIECID, ovvero i rifiuti nei depositi da parte del personale di cancelleria, non trova adeguato sistema di allerta nell'applicativo del magistrato, sicché la soluzione di questi disservizi risulta del tutto casuale. In relazione alle funzioni giurisdizionali che comportano da parte del magistrato un controllo periodico delle attività di altri soggetti (ad esempio procedure concorsuali ed esecutive, nonché tutele ed amministrazioni di sostegno) non vi sono in consolle sistemi di alert che allertino, appunto, il magistrato in ordine al mancato deposito, da parte dei terzi, di relazioni periodiche o di determinati adempimenti periodici.

5.2.1 Settore penale.

Risulta davvero differenziata tra gli Uffici l'applicazione concreta degli strumenti disponibili. Appare significativo che **maggiore è l'applicazione efficace laddove sono in atto protocolli o comunque accordi tra i Tribunali e le pertinenti Procure della Repubblica** e dove il personale addetto al dibattimento penale è sufficiente. Del resto l'uso di Tiap presuppone una sinergia di operazioni e condotte, che necessariamente coinvolge gli uffici giudicante e requirente.

5.2.1.1 La Corte segnala l'assoluta insufficienza dell'assistenza anche nel rendere operative le nuove macchine pc desktop assegnate, essendo attribuita all'unico, pur competente, tecnico informatico che opera nei due palazzi della Corte sul Canal Grande per quattro giorni a settimana. Prosegue l'annoso problema della lentezza dei collegamenti, pur ora finalmente affrontato con due interventi strutturali, nell'ambito dei progetti SPC2 e CONSIP LAN 7, che dovrebbe finalmente consentire di evitare le mortificanti perdite di tempo dello scarso personale in servizio, dal rilevante carico di lavoro, bloccato davanti a schermate immobili. Sono stati realizzati (con iniziativa autonoma della dirigenza della Corte utilizzando le risorse finanziarie dedicate disponibili) due impianti fissi di video-collegamento nelle due aule di udienza, dotati di due maxi-schermi, telecomando, collegamento all'impianto audio delle aule e ad un pc portatile in dotazione delle cancellerie, che hanno reso finalmente praticabili collegamenti da remoto dignitosi. Negativa è l'impossibilità di utilizzare da remoto (anche solo l'aula bunker in Mestre e gli uffici giudiziari del distretto per eventuale coworking) le cartelle condivise interne agli uffici della Corte, per ragioni di sicurezza informatica che nell'attuale programmazione impediscono l'accesso al server sito presso i palazzi lagunari. E' possibile l'uso in modalità visione dei fascicoli di primo grado, spesso corposi, di primo grado essendo stato attivato Tiap. Ovviamente, l'effettiva utilità di Tiap dipende dal grado di effettivo inserimento di atti operato dai primi gradi, come detto non ottimale in tutti i Tribunali. Nelle camere di consiglio sono stati realizzati collegamenti con utilizzazione di vari switch al fine di consentire dalla camera di consiglio a ciascun componente del collegio la redazione informatica dei dispositivi e le ricerche giurisprudenziali utili alla soluzione delle questioni proposte dalla camera di consiglio.

E' opportuno dare rilievo al fatto che, con mezzi propri acquisiti con le dotazioni finanziarie per la strumentazione informatica e l'ausilio di personale esterno all'Amministrazione, **per i processi di appello Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca I, svoltisi nell'aula bunker di Mestre**, anche al fine di evitare o ridurre l'afflusso delle numerosissime persone fisiche costituite parti civili, in periodo di fine pandemia, è stata effettuata, previo consenso delle parti, **la trasmissione in diretta streaming delle udienze, tramite registrazione e utilizzando il sito della Corte.** L'esperienza è risultata estremamente positiva sul piano tecnico e apprezzata dagli interessati.

5.2.1.2 Quanto all'applicativo Atti e documenti, risulta in uso al personale amministrativo in primo grado ma non sempre ai magistrati.

Il SICP mostra tutti i limiti di originaria ispirazione, risolvendosi in farraginoso succedersi di registrazioni le cui mancanze o errori non possono essere risolti da chi interviene nella fase successiva, con la conseguente sistematica apertura di defatiganti ticket non sempre risolutivi. In particolare pare francamente assurdo che dati che pur sono presenti non possano essere direttamente accessibili all'utente pur qualificato (in Corte, il presidente di sezione che deve gestire il ruolo) consentendo miglior organizzazione e gestione dello stesso, se non passando per le query del funzionario statistico (ad esempio, è impossibile avere il dato di "quanti e quali processi con pene superiori a quattro anni ho pendenti nel ruolo").

Anche tale sistema è spesso bloccato, con pesanti rallentamenti operativi. Non vi è poi naturalmente collegamento con Siamm (spese di giustizia), il che impedisce sinergie per la gestione delle liquidazioni di patrocini a spese dello Stato almeno nel corso delle udienze, né l'interconnessione tra il SICP ed il SIC- Sistema Informativo del Casellario (che sarebbe particolarmente utile anche per la redazione di schede e fogli complementari).

5.2.1.3 Va segnalata l'esperienza del Tribunale di Padova nel positivo uso di Tiap per i fascicoli provenienti da udienza preliminare e in udienza collegiale, in sinergia con la Procura della Repubblica. Utile la considerazione delle criticità in proposito costruttivamente segnalate: al fine di ben sfruttare tale sistema devono essere correttamente e puntualmente titolati i singoli atti giudiziari, così da non lasciare dubbio su cosa contenga il singolo file e da non creare confusione tanto per gli utenti quanto per il magistrato, che dovrà far affidamento esclusivo, a breve, sul sistema digitale. A questo scopo il Tribunale di Padova ha trasmesso un elenco di titoli alla DGSIA perché inserisca le voci mancanti. È possibile che la consultazione di TIAP document@, su apposita richiesta del capo dell'ufficio, avvenga anche impiegando il p.c. ministeriale del singolo magistrato ma da casa, così come che il contenuto del fascicolo venga poi scaricato in PDF sul p.c. per la consultazione successiva da casa, rendendo più agevole il lavoro del magistrato, nonché dell'utenza, e più snella la ricerca degli atti senza necessità di spostare fisicamente il fascicolo.

Anche il Tribunale di Verona ha sperimentato positivamente protocolli con la locale Procura per l'uso di Tiap per le procedure di riesame reale e convalide di arresti e fermi davanti al GIP, oltre ai procedimenti con persone sottoposte ad indagini o imputati in misura cautelare.

6. NOTIZIE SULL'USO DI APPLICATIVI E DI SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

6.1 Tutti gli Uffici hanno utilizzato Teams per la gestione delle udienze da remoto.

Nel settore penale l'applicazione ha mostrato tutti i suoi limiti sia per la difficoltà di collegamenti stabili sia per le modalità di visione, poco compatibile con il concetto di udienza dove i protagonisti, giudice specie se collegiale, pubblico ministero, difensori delle varie parti, imputato (che è il destinatario principale del processo!) si parlano tutti vedendosi e ascoltandosi con chiarezza. Si è sperimentata la radicale diversità della qualità della trattazione da remoto, quando vi sono protagonisti detenuti, tra i collegamenti con gli istituti carcerari dotati della multiconferenza ministeriale e quelli con gli istituti che a loro volta usavano teams: due processi diversi, il secondo assolutamente insoddisfacente.

Nel settore civile le udienze da remoto sono state comunque recessive rispetto alla trattazione scritta.

L'uso obbligato delle Pec dedicate messe a disposizione da DGSIA ha ottenuto lo scopo positivo di spostare il deposito degli atti dal cartaceo (e quindi dall'uso della posta ordinaria o dall'accesso fisico) al telematico, così creando le premesse per la positiva modifica introdotta dal d. lgs 150/2020 (che tra l'altro, per quanto riguarda le impugnazioni, pone finalmente fine all'incertezza di una effettiva presentazione di impugnazione giungente per posta ordinaria quando il termine era apparentemente scaduto). Tuttavia **va segnalata la negatività di un numero di assegnazioni di pec ad Ufficio che, attento alla quantità di traffico ha ignorato invece il notevole problema della grande dispersione di tempo/lavoro che è stata determinata dalla convergenza di più uffici/servizi differenti sull'unica pec, con la necessità di conseguente di verificare tutte le pec per rinvenire quelle di proprio esclusivo e solo interesse: è tema che dovrebbe essere tenuto in considerazione nella predisposizione della regolamentazione definitiva cui il d. lgs. 150 rinvia.**

7. INFORMAZIONI, ANCHE SUPPORTATE DAI RELATIVI DATI STATISTICI, SULLE RICADUTE DELLA NORMATIVA VOLTA A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULLA PRODUTTIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO CON RIFERIMENTO AI VARI SETTORI DELLA GIURISDIZIONE.

7.1 Gli Uffici segnalano che nel periodo considerato per l'anno giudiziario 2021/2022 l'attività giurisdizionale non è stata concretamente e significativamente condizionata dall'emergenza pandemica ed ha consentito il sostanziale contenimento dell'arretrato determinatosi, soprattutto nel settore penale dibattimentale, a seguito del blocco delle udienze tuttavia risalente al primo semestre 2020. I contagi individuali (dei giudici, delle parti, dei testi o consulenti) hanno avuto rilievo nel determinare occasionali rinvii, ma il dato complessivo è di impossibile definizione specifica con i mezzi informatici a disposizione.

Le ragioni del mantenimento della pendenza di fine 2020 in alcuni Uffici sono costituite per lo più da autonome circostanze occasionali. Come è per il Tribunale di Treviso la trattazione del dibattimento del processo Veneto Banca con un solo collegio impegnato per alcuni mesi e numerosissime udienze. Medesima situazione per il processo casalesi, in corso da un anno, per Venezia e per due processi di criminalità organizzata in corso a Verona.

Ragioni che fanno rilevare la gran necessità di un organico distrettuale utile a fronteggiare nei singoli Uffici le contingenze collegate alla trattazione di processi di rilevante impegno, in Veneto particolarmente frequenti negli ultimi due anni.

7.2 E' in proposito utile richiamare i dati forniti dagli uffici competenti per il complessivo settore penale, rinviando agli allegati per il resto:

UFFICIO	2019/2020			2020/2021			2021/2022		
	ISCRITTI	DEFINITI	FINALI	ISCRITTI	DEFINITI	FINALI	ISCRITTI	DEFINITI	FINALI
Corte di Appello	3.837	4.422	13.862	3.238	4.601	12.477	3.995	4.838	11.614
Belluno	2.700	2.505	1.956	2.569	2.982	1.541	2.917	3.053	1.327
Padova	11.001	9.890	8.454	10.791	10.455	8.559	9.311	10.107	7.638
Rovigo	4.285	4.235	4.011	4.282	4.932	3.233	4.324	4.527	2.846
Treviso	8.734	6.763	8.943	9.022	7.761	9.572	8.581	6.850	10.875
Venezia	12.529	10.751	9.512	10.869	9.041	10.809	11.227	9.758	12.257
Verona	13.824	14.713	13.129	12.438	11.714	13.050	12.829	12.209	13.578
Vicenza	8.639	7.778	7.366	9.339	7.999	8.440	8.563	8.378	8.213

Il Presidente della Corte
Carlo Citterio

allegati n. 3 (dati statistici generali del distretto, settori civile/lavoro penale e sorveglianza)



**RELAZIONE PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**

Prima di esporre le considerazioni sullo stato della giustizia nel distretto veneziano, rivolgo un ringraziamento, anche a nome di tutti i magistrati degli uffici requirenti del distretto, a tutte le autorità politiche civili militari e religiose che hanno voluto partecipare a questa cerimonia.

Questa è l'occasione di esprimere la nostra gratitudine a tutte le Forze di Polizia che, con la loro dedizione e professionalità hanno garantito un alto grado di sicurezza alla collettività e il massimo supporto all'attività requirente delle Procure del distretto e alle Forze Armate per il sostegno fornito alla pubblica sicurezza.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi interventi di riforma, tutti sempre giustificati dall'emergenza e da finalità di accelerazione, snellimento, semplificazione del diritto e della procedura penale.

Una relazione che prenda in esame i problemi di funzionamento del complesso meccanismo della giustizia deve innanzitutto considerare la portata innovativa della Riforma Cartabia.

In data 17 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.243 il decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022. Com'è noto, la riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono, con portata innovatrice sul sistema penale sostanziale, su quello processuale e sul corredo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Interventi che attraversano tutto il processo penale, dalla fase delle indagini al giudizio di legittimità, che si estendono ad istituti chiave del sistema sanzionatorio e che aprono la strada alla giustizia riparativa. La riforma mira alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive. In particolare, persegue tre obiettivi:

- la modernizzazione del procedimento penale, attraverso la valorizzazione delle tecnologie al servizio del compimento di atti più efficaci e accurati;
- la drastica riduzione della domanda di giustizia penale e il potenziamento delle forme di definizione alternative al dibattimento, attraverso il rafforzamento dei filtri, la nuova disciplina dell'assenza, l'estensione dei riti alternativi;
- la durata ragionevole del procedimento, a partire dalla fase delle indagini, sino ad arrivare alla riaffermazione del canone di concentrazione del dibattimento e alla riduzione dell'incidenza delle impugnazioni.

Gli interventi riformatori sono mossi dall'esigenza di raggiungere precisi, concreti e ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea¹. Semplificare le procedure, attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione degli uffici, consente di ridurre i tempi della giustizia. Anche e soprattutto questo significa innovare e ammodernare la giustizia penale. Per farlo sono essenziali investimenti – oggi possibili, come si è detto, anche grazie al P.N.R.R. –, mezzi (nuova dotazione tecnologica e infrastrutturale degli uffici, in vista della quale è in corso presso il Ministero la riorganizzazione della competente direzione) e personale tecnico qualificato e adeguatamente formato (assunto anche nell'ambito dell'ufficio per il processo).

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla riforma nella fase delle indagini preliminari, si è stabilito un nuovo criterio per l'iscrizione e trattazione di notizia di reato (art. 335 c.p.p.).

Le novità introdotte dal nuovo articolo 335 c.p.p. - la nozione di notizia di reato e il momento in cui il pubblico ministero deve iscrivere il nome della persona indagata - non sono altro che una mera specificazione di quanto già nei fatti applicato dal pubblico ministero. La stessa Cassazione, infatti, negli anni ha al riguardo adottato un orientamento costante affermando che l'obbligo di iscrizione della *notitia criminis* a carico di un certo soggetto, sorge soltanto qualora emergano nei suoi confronti non meri sospetti bensì specifici elementi indiziari, oggi desumibili al ricorrere di quattro

¹ A partire dal 2026 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti penali, In particolare, per il mese di giugno del 2026 è richiesta la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.

condizioni previste all'art. 335 c.p.p.². La nuova scelta legislativa adottata rappresenta, pertanto, l'espressione di una via mediana rispetto ai due possibili orientamenti interpretativi diametralmente opposti che possono nascere in sede di lettura della norma - da un lato la nascita di un ampliamento delle iscrizioni, dall'altro l'adozione di maggiori verifiche preliminari rispetto all'iscrizione -; la conseguenza sarà perciò semplicemente quella di un'analisi non superficiale dei fatti senza però eccedere in una spropositata tendenza all'iscrizione di chiunque venga indicato in un qualche forma di esposto. D'altro canto, pur restando questo un potere discrezionale del pm, con il riformato articolo 335 si vuole soprattutto delimitare il sindacato da parte del giudice per le indagini preliminari, offrendogli parametri oggettivi al fine di valutare la tempestività o meno dell'iscrizione, essendo questo il *leitmotiv* della disposizione. Invero, proprio al fine di un'attuazione di siffatta prospettiva di incentivo ad una certa velocità d'azione da parte della procura, sarà indispensabile anche un solido e continuo raccordo con la polizia giudiziaria fin dalla fase antecedente al deposito della notizia di reato, tramite un lavoro di sostegno con particolare riferimento alla pronta individuazione dei possibili indagati.

Il comma 1 ter dell'art. 335 c.p.p. non ha fatto altro che esplicitare una facoltà che il pm già esercitava da tempo in quanto sussumibile nella precedente – ovvero pre riforma Cartabia - formulazione della stessa norma quando viene affermato che l'iscrizione del nome dell'indagato può essere fatta contestualmente alla conoscenza di una notizia di reato oppure dal momento in cui risulta attribuibile quello stesso reato ad un determinato individuo. La precisazione letterale ha pertanto il semplice scopo di porre un focus sull'onere in capo al procuratore di effettuare un costante controllo sull'evoluzione delle indagini e sulla vicenda della notizia di reato tanto da dover provvedere alla sua regolarizzazione nel caso in cui emergano delle novità, soprattutto dal punto di vista soggettivo.

Ai fini della giustificatazza del ritardo nell'iscrizione, pacificamente assume rilievo l'oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell'iscrizione, mentre resta da discutere se si possa giungere alla medesima conclusione per le eventuali carenze organizzative o per l'ingente mole di lavoro. Il dubbio non è di facile interpretazione e questo iniziale problema dovrà essere affrontato dal giudice per mezzo dell'ampio potere valutativo che dispone al riguardo, il quale potrà portare all'adozione di decisioni diverse rispetto a quelle di altri suoi colleghi; si rileva pertanto come necessario una chiarificazione del termine "non giustificato" ai fini di circoscrivere il sindacato dell'organo giudicante.

La norma rafforza, come detto, la esclusiva riferibilità in capo al pubblico ministero del potere di disporre le iscrizioni (mod. 21, mod. 44 o mod. 45), a prescindere dalle indicazioni risultanti dalla comunicazione depositata dalla polizia giudiziaria e ribadisce l'immanente necessità di verifica della sussistenza di un quadro indiziario oggettivamente indirizzato (comma 1 bis dell'art. 335 c.p.p.), a tal scopo sollecitando alla p.g. gli accertamenti necessari a regolarizzare — anche successivamente — l'iscrizione.

Considerato che le modalità di iscrizione nel registro mod.45 sono particolarmente delicate in quanto gli atti ivi iscritti sono archiviati direttamente dal P.M., senza alcun controllo da parte del GIP, questa Procura generale, ha inviato una nota a tutti i Procuratori del distretto invitandoli a valutare di apporre, se del caso, le opportune modifiche al progetto organizzativo, nel senso che tutti i sostituti assegnatari, relativamente ai procedimenti iscritti a mod. 45 (fatti non costituenti reato), se ritengono ancora il procedimento non definibile con l'archiviazione o con il passaggio ad altro registro, trasmettano al Procuratore della Repubblica i procedimenti iscritti a mod. 45 pendenti da oltre un anno, affinché lo stesso Procuratore sia posto in grado di valutare caso per caso le ragioni della persistente pendenza e si assuma direttamente la responsabilità del mantenimento di tale iscrizione oltre l'anno in detto registro.

² SSU 16/2000, poi ribadite da Cassaz. 40791/2007, Cassaz. 34637/2013, Cassaz. 679/2019

Per quanto riguarda l'istituzionalizzazione dei "criteri di priorità" (art. 13, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n.71; art. 3-bis ord. giud.; art. 127-bis disp. att. C.p.p. introdotti dal d.lgs. n. 150/2022), tendenzialmente restano validi i criteri di priorità già adottati così da consentire anche un nuovo intervento meditato da parte del CSM.

Come noto, in data 21 giugno 2022, è entrata in vigore la L. n. 71 contenente "Deleghe al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzative e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento de Consiglio superiore della magistratura". La legge delega introduce importanti novità, sostanziali e procedurali, sia con riferimento alle tabelle, sia in ordine ai progetti organizzativi, mediante la previsione di norme che solo in parte hanno efficacia immediata. L'art. 13 co. 1, sostituisce i commi 6 e 7 dell'art.1 del decreto legislativo 10 febbraio 2006, n. 106 con le seguenti previsioni: "il Procuratore della Repubblica predispose, in conformità ai principi generali, definiti dal Consiglio superiore della Magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio con il quale determina

- a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);
- b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; ..."

In definitiva, le tabelle e i progetti organizzativi vigenti sono riferiti al quadriennio 2020-2023. Essi, come le rispettive variazioni e modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti. Le tabelle e i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024-2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dall'art.1, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. n. 71/2022.

Il nuovo articolo 6 fornisce un'indicazione di massima ma non assolutamente blindata se non altro in rapporto alla fisiologica evoluzione di alcuni dei parametri ai quali fare riferimento nell'orientare le scelte; i criteri di priorità devono orientare il pubblico ministero in quella che viene definita una obbligatorietà dell'azione penale ragionata dunque plausibile e non solo astrattamente configurata. Il Parlamento dovrebbe stabilire in via generale – non anno per anno con un atto di indirizzo, come era stato problematicamente proposto in passato, ma, con legge – che prevede che alcuni reati vengano perseguiti prioritariamente (il che, visto il rischio di prescrizione, può voler dire esclusivamente). E quali dovrebbero mai essere tali criteri legislativi di priorità? Gli unici criteri che il Parlamento potrebbe, forse, legittimamente fissare paiono essere quelli della gravità del reato per cui si procede e, a parità di gravità, quello cronologico.

Una delle parti più significative della riforma è rappresentata dai rimedi alla "stasi" del procedimento, vengono infatti introdotti nuovi adempimenti o precisati altri già esistenti; vengono altresì modificati importanti termini processuali. Anzitutto ha ricalibrato la durata delle indagini, introducendo nell'art. 405, comma 2, c.p.p. un regime tripartito in base alla natura del reato: per la generalità dei delitti, il termine precedente di sei mesi di cui all'art. 405 c.p.p. viene allungato a un anno; per le contravvenzioni il termine ordinario rimane di sei mesi; per i delitti dell'art. 407, comma 2, c.p.p. la durata diviene di un anno e sei mesi. Per converso, diventa più stringente la disciplina della proroga dei termini stessi, che oggi può essere disposta per giusta causa, in sede di prima proroga, e in considerazione della complessità del procedimento, in relazione alle successive proroghe. Nell'eventualità in cui il pubblico ministero voglia, invece, richiedere la proroga dei termini di durata delle indagini, l'art. 1, comma 9, lett. d), del d.lgs. in esame, pone significative limitazioni al riguardo in quanto tale richiesta può essere presentata «per una sola

volta, prima della scadenza [dei termini di cui all'art. 405 c.p.p.], per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini».

La possibilità di richiedere una proroga dei termini di durata delle indagini, di ulteriori sei mesi, viene, quindi, limitata ad una sola volta.

Si prevede, in questo caso, un intervento del g.i.p. volto a rimediare alla stasi del procedimento, inducendo il p.m. ad esercitare l'azione penale o a chiedere l'archiviazione. Analogo meccanismo è previsto in caso di stasi del procedimento successiva alla notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. La scelta del legislatore è dunque di aprire una finestra di giurisdizione all'esito dei termini massimi di durata delle indagini, volta a evitare che i procedimenti penali restino sugli scaffali delle procure anziché prendere le strade, alternative, dell'archiviazione o della fase processuale celebrata davanti al giudice. È una scelta diversa rispetto a quella, compiuta nel recente passato e, a quanto pare, depotenziata dalla prassi e dalle circolari, di attribuire al Procuratore Generale il potere generale di avocazione dei procedimenti.

Viene precisato, inoltre, che «il potere di avocazione necessita di un ordinato e costante flusso comunicativo tra le Procure del distretto e la Procura generale», ponendo in capo alla segreteria del pubblico ministero una serie di adempimenti ulteriori al fine della comunicazione settimanale di tre elenchi così distinti:

1. «procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-**bis**, comma 2, a1) per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-**bis** dell'articolo 415-**bis** del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito (trattasi del nuovo procedimento sulla *discovery*);
2. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-**ter**, comma 3, primo e secondo periodo;
3. procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-**bis**, comma 2, e 415-**ter**, comma 3, quarto periodo, del codice».

Il potere di avocazione è configurato come potere discrezionale - sia pur soggetto ad alcuni vincoli del Procuratore Generale: già il dato letterale consente dunque di affermare che non vi è un obbligo ad esercitarlo; in merito al nuovo art. 127-bis disp. att. c.p.p., la sua formulazione sembra indicare che l'avocazione debba riguardare tipicamente le ipotesi di inerzia "colpevole" dei pubblici ministeri con riferimento ai fascicoli prioritari. La scelta fonetica adoperata dal legislatore sembra censurare l'inerzia colpevole e cioè quella caratterizzata da una insufficiente diligenza del pubblico ministero nel seguire le varie vicende processuali a lui assegnate; la predisposizione di un meccanismo di verifica già in primo grado - ad opera del gip - di una tale possibile inerzia sembra evidenziare come il controllo giurisdizionale, da parte del giudice terzo, sia tale da scongiurare l'attivazione del complesso macchinoso sistema dell'avocazione; del resto la persistente scelta del legislatore nell'indicare il termine "può" e non "deve", allorché fa riferimento al ruolo del Procuratore generale quale soggetto avocante, sembra militare in tal senso.

L'altro meccanismo per ovviare alla stasi del procedimento è rappresentato dal nuovo procedimento di *discovery*, cioè da quegli accorgimenti necessari per impedire che l'indagato rimanga all'oscuro della conclusione delle indagini patendo gli eventuali ritardi dell'Ufficio di procura. Il pubblico ministero può presentare al procuratore generale una motivata richiesta di differimento della notifica del relativo avviso nei seguenti casi:

- a. è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto;
- b. fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

c. la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato;

d. la conoscenza degli atti d'indagine, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, può arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Se per gli uffici di primo grado si tratta di nuovi adempimenti ma in linea con quelli già attualmente previsti, le Procure generali sono maggiormente investite dalle novità, con un rinnovato ruolo di snodo del controllo e della risoluzione della stasi processuale, che richiede una nuova organizzazione del lavoro e, in particolare, il monitoraggio delle scadenze, anche con meccanismi di scadenziario.

La riforma cd. Cartabia delinea – all'esito delle indagini preliminari – un complesso sistema di scadenze, deposito atti, notifiche di avvisi; correlati strumenti di controllo sull'eventuale inerzia del pubblico ministero; spazi di intervento del Procuratore generale nei procedimenti con termine di indagine scaduti, che postulano la realizzazione di un apparato per l'estrazione dei dati, la circolazione di informazioni e la gestione di quantità considerevoli di atti. E' indispensabile, dunque, la predisposizione di un software adeguato sia per consentire di operare una query da parte delle procure di primo grado così da filtrare i procedimenti che, anche in rapporto ai criteri di priorità (o come qualcuno suggerisce di super priorità ovvero di priorità privilegiata) esonera il pubblico ministero da un'ulteriore attività di individuazione dei procedimenti che sottrarrebbe risorse umane alla prioritaria funzione investigativa, come pure è indispensabile la possibilità di fruizione diretta da parte del Procuratore Generale di un " ramo " di quel software che consenta uno scrutinio rapido ed efficace degli elenchi informatici trasmessi.

Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza e di tutela dei diritti, evitando ogni burocratizzazione nell'espletamento delle funzioni giudiziarie, le principali problematiche possono così così sintetizzarsi:

- a) passaggio al nuovo regime nell'organizzazione degli uffici di procura generale e di procura della Repubblica: elaborazione di nuovi criteri di priorità e aggiornamento dei progetti organizzativi;
- b) apprestamento delle misure strutturali funzionali alla gestione del nuovo sistema: ad esempio, la redazione degli articolati elenchi settimanali di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., attribuita dalla legge alla segreteria del pubblico ministero, presuppone un sistema informatico che consenta l'estrazione dei dati;
- c) definizione, riguardo a vari adempimenti, del diritto intertemporale applicabile ai procedimenti avviati nella vigenza del precedente sistema.

I Procuratori generali presso le Corti d'appello hanno già attivato un confronto con il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di costituire un tavolo di lavoro per la messa a punto del sistema informatico funzionale alla gestione delle procedure di propria competenza; contestualmente, hanno avanzato la sollecitazione affinché le procure della Repubblica siano adeguatamente supportate per i nuovi adempimenti previsti dalla riforma, per alcuni aspetti oggettivamente impossibili o comunque problematici con le attuali dotazioni.

È evidente che, nel frattempo, dovrà assicurarsi progressiva attuazione alle prescrizioni normative, seppure con le limitazioni derivanti dagli strumenti oggi disponibili.

Sui versanti istituzionali più ampi, l'Assemblea nazionale dei Procuratori generali ha ritenuto di sottoporre al Consiglio superiore, al Signor Ministro e al signor Procuratore generale della Corte di cassazione la propria disponibilità ad una interlocuzione, ritenuta urgente, allo scopo di:

- 1) mettere a fuoco possibili interventi normativi per il coordinamento tra il vecchio e il nuovo sistema e l'eliminazione di alcune sfasature riscontrate nel testo del decreto legislativo;
- 2) valutare l'esigenza di una disciplina transitoria per alcuni aspetti relativi alla tempistica;
- 3) impostare i possibili sviluppi strutturali di maggior respiro.

L'obiettivo è quello di pervenire in tempi brevi ad un assetto complessivo effettivamente coerente con lo spirito della riforma, considerato che le dotazioni informatiche e le iniziative organizzative degli uffici requirenti, postulano l'aggiornamento del quadro di insieme nel quale esse dovranno calarsi. Particolare rilievo, in tale prospettiva, assume l'eventuale aggiornamento delle disposizioni impartite ai vari livelli in rapporto alla disciplina previgente, quali la risoluzione del CSM del 16 maggio 2018 e la circolare del 16 dicembre 2020, emanate a seguito della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, nonché i criteri orientativi e le buone prassi in materia di avocazione, diffusi dal Procuratore generale della Corte di cassazione il 24 aprile 2018.

L'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia il giorno 28 novembre 2022 ha emanato proposte emendative in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in particolare quanto alle disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari. Infatti, in più sedi sono stati sollevati dubbi in merito alla possibilità di considerare immediatamente operative le nuove regole di durata delle indagini preliminari, tanto in relazione alla (asserita) novità della definizione di notizia di reato, quanto con riferimento alla più breve durata del termine per i reati contravvenzionali e alla limitazione ad una soltanto delle proroghe assentibili dal GIP.

Allo stesso modo, è apparso opinabile che i nuovi rimedi alla "stasi del procedimento" possano immediatamente operare nei procedimenti in cui i termini di indagine siano già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto: ciò anche e soprattutto in quanto, da un lato il funzionamento di detti rimedi si fonda pure su flussi comunicativi intercorrenti tra le segreterie dei pubblici ministeri e le procure generali, che hanno ad oggetto dati da acquisirsi, elaborarsi e trasmettersi in forma automatizzata; dall'altro occorre scongiurare la possibilità che il pubblico ministero procedente si trovi costretto alla *discovery* degli atti senza averne potuto ottenere il differimento in presenza di esigenza ostative. Al fine di risolvere le incertezze interpretative e le altre problematiche prospettate vi è la proposta di escludere i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato alle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale. La proposta di esclusione è stata estesa anche alle indagini relative a notizie di reato iscritte dopo l'entrata in vigore della riforma, allorquando ricorrano le ragioni di connessione indicate nell'art. 12 del codice di procedura penale o laddove si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, anche le ipotesi di c.d. collegamento investigativo previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c): ciò con il solo limite che, con riferimento alle iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, debbano trovare in ogni caso applicazione le nuove disposizioni sulla retrodatazione di cui all'articolo 335-quater del codice di procedura penale.

L'avvenuta sterilizzazione di alcuni effetti problematici della riforma sui procedimenti di indagine in corso consente di portare a compimento le verifiche su menzionate ed elaborate eventuali modifiche della novella normativa entro un orizzonte temporale adeguato alla complessità e delicatezza delle tematiche che ne sono oggetto.

L'ATTIVITA' DELLA PROCURA GENERALE DI VENEZIA

Per venire a una dimensione di massima del lavoro di questa Procura generale nel periodo di riferimento (1 luglio 2021 – 30 giugno 2022), per l'Ufficio affari civili e penali sono stati emessi 733 pareri civili; 1398 pareri penali; e si sono svolte 446 udienze.

Procedimenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale:

Come si rileva dai dati statistici sono diminuiti i procedimenti relativi ai MAE attivi e le estradizioni attive e in proposito si è riscontrato un minor numero di emissioni di MAE da parte delle Procure del Distretto.

Per quanto concerne i procedimenti relativi ai militari NATO (radicati presso la Procura della Repubblica di Vicenza) si tratta in prevalenza di procedimenti connessi a violazione delle norme sulla circolazione stradale (in genere, guida in stato di ebrezza). L'Ufficio ha espresso parere favorevole per la rinuncia alla giurisdizione salvo nelle ipotesi di reati di particolare gravità e/o lesivi di beni di primaria rilevanza delle persone offese. In ordine al riconoscimento delle sanzioni pecuniarie emesse da Autorità straniera, in alcuni procedimenti l'Autorità straniera ha comunicato di voler rinunciare al perseguimento della sanzione con nota pervenuta dopo decisione irrevocabile della Corte d'Appello. In queste ipotesi l'Ufficio si è orientato per richiedere alla Corte-sede l'inefficacia della decisione e si è in attesa del riscontro della Corte.

Al fine di assicurare continuità nella trattazione dei procedimenti, si sta predisponendo una scheda da inserire nel fascicolo al fine di annotare l'esito dell'udienza o la data e i motivi dell'eventuale rinvio.

Per gli imputati in procedimenti pendenti all'estero e sottoposti con provvedimento dell'A.G. straniera a misure cautelari da eseguire in Italia si sta organizzando un apposito scadenziario con indicazione delle generalità dell'imputato, dell'inizio dell'esecuzione della misura e della durata indicata dall'A.G. straniera. L'evasione delle richieste formulate da Eurojust è stata possibile grazie alla collaborazione degli Uffici del Distretto per i quali potrebbe essere utile implementare uno "spazio" nel sito della Procura Generale quale vademecum operativo e quindi corredato di indicazioni pratiche e modulistica.

	Periodo 1/7/2021 - 30/6/2022	Periodo 1/7/2020 - 30/6/2021
MAE attivi	35	79
MAE passivi	68	60
Estradizioni attive	24	44
Estradizioni passive	90	85
Rogatorie passive	3	6
Riconoscimenti sentenze estere (Reg. Mod. 14)	291	296
Esecuzioni penali all'estero	24	20
Notifiche civili	13	15
Notifiche penali	8	11
Riconoscimento sanzioni pecuniarie (Reg. Mod. 14)	228	271

Affari Civili Minori:

Nel periodo di interesse non si segnalano novità nell'andamento degli Affari Civili Minori. I fascicoli esaminati nel periodo di riferimento hanno avuto ad oggetto, in prevalenza, ricorsi contro provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, tra i quali l'intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli ex art. 330 c.c., oltre i casi meno gravi di affievolimento della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.. Sono stati pure frequenti le impugnazioni avverso le sentenze dichiarative dello stato di adottabilità del minore.

L'inadeguatezza nelle competenze genitoriali di uno o entrambi i genitori è spesso correlata a condizioni personali di fragilità, aggravata in alcune situazioni dall'assenza di validi e disponibili contesti parentali di riferimento. Tuttavia, si è data preferenza, ove possibile, alle richieste di un programma di sostegno in favore dei genitori, per il recupero dei rapporti tra la coppia genitoriale e il minore.

In tema di protezione dei dati sensibili relativi alla propria identità biologica, in caso di adozione di due sorelle affidate a due famiglie diverse, è stata data priorità, con parere espresso in tal senso, alla possibilità dell'una di far conoscere all'altra la sua identità biologica, previo consenso della stessa, non ritenendo potesse sussistere pregiudizio sull'equilibrio esistenziale raggiunto in ragione dell'età adulta di entrambe. In generale, per l'orientamento della Procura generale è stato nel senso di sollecitare, dopo una pronuncia di decadenza o di adottabilità, un percorso di supporto alla genitorialità, prima che avvenga la definitiva cessazione di ogni rapporto tra il minore e il genitore o entrambi i genitori, in considerazione dell'esigenza prioritaria del minore di crescere nella famiglia di origine ed essendo la soluzione eterofamiliare l'ultima misura – perché estrema e fortemente traumatizzante – in un quadro di gradualità di interventi a tutela dei minori.

Altri affari civili hanno riguardato i reclami avverso i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31 co.III D.L.vo n.286 del 1998, definiti in misura prevalente dalla Corte di Appello con il rigetto del reclamo non ravvisandosi "i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore" richiesti dalla norma, ma cogliendosi piuttosto l'esigenza del richiedente o dei due richiedenti di portare avanti un progetto di migrazione di carattere economico dell'intero nucleo.

DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

L'obiettivo di una "giustizia digitale" rappresenta con sufficiente sicurezza il futuro dell'organizzazione del lavoro giudiziario. Con un *focus* maggiormente rivolto al settore penalistico dell'ordinamento processuale, il PNRR mira non solo a rendere più efficiente la gestione dei processi, ma anche ad accelerarne i tempi di definizione. A tal proposito e al fine di scongiurare la trasmissione in appello di fascicoli prossimi alla prescrizione, le Procure del Distretto si pongono su un piano di collaborazione, mediante il rispetto dei tempi d'indagine più tempestivi possibile attraverso protocolli avente lo scopo di individuare priorità e criteri di archiviazione condivisi³, postergando la definizione di processi che non hanno effettiva possibilità di sopravvivere nelle fasi successive.

Nell'ottica della digitalizzazione si prosegue nelle attività di informatizzazione, alcuni Procuratori hanno emanato direttive in cui vengono impartite al personale della polizia giudiziaria ed a quello amministrativo disposizioni di dettaglio sull'utilizzo dell'applicativo TIAP – Document@ per la gestione informatica del fascicolo del P.M., presupposto necessario per l'implementazione del processo penale telematico che costituisce uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli Uffici del distretto hanno implementato l'uso di diversi portali che consentono il ricevimento telematico di atti e notizie di reato da avvocati, forze dell'ordine e comunicazioni con altri enti pubblici. Tale avvio ha consentito di ridurre, soprattutto in periodo di pandemia, i contatti diretti e velocizzare il ricevimento e la spedizione di atti. Il Portale NDR è diventato l'unico canale di trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti, compresi gli atti cd. "Urgenti", ciò ha consentito

³ Protocollo siglato tra il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale di Treviso sulla base delle "linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità"

anche di evitare trasmissione plurime degli stessi atti con conseguenti effetti positivi sulla gestione del carico di lavoro degli addetti alla ricezione degli atti e all'iscrizione delle notizie di reato. La prospettiva di medio termine rimane quella di avviare una vera e propria digitalizzazione di tutti i fascicoli, fin dalla fase delle indagini preliminari, anche con l'utilizzo delle funzioni dell'applicativo Tiap di inoltra di deleghe alla P.G. e di notifica degli atti agli avvocati. Tuttavia, rispetto all'obiettivo preposto, la principale difficoltà è rappresentata, oltre che dalla mancanza di formazione del personale amministrativo sull'applicativo Tiap, dalle carenze di organico; allo stato appare imprescindibile la messa a disposizione di personale "dedicato". Pur nell'intento di perseguire, in astratto un coordinamento delle molteplici attività procedurali degli uffici giudiziari attraverso l'introduzione di piattaforme informatiche in grado di raccogliere ed elaborare la molteplicità di dati e notizie, non può sottacersi che l'attuazione del programma di informatizzazione della P.A. ha, di fatto, comportato l'introduzione di applicativi che, risultano spesso di non agevole e rapido utilizzo. Tali applicativi informatici, non di rado presentano notevoli lacune con il risultato che tali preziose risorse strumentali, che potrebbero effettivamente concorrere allo snellimento delle attività giudiziarie, di fatto comportano ulteriore aggravio di lavoro sia per i magistrati che per il personale amministrativo già abbondantemente sottodimensionato. A fronte dell'impegno virtuoso verso la via della digitalizzazione, si sono registrate, peraltro, talune criticità. Innanzitutto, a causa di carenze delle infrastrutture e dei sistemi, quali il sottodimensionamento della rete e la lentezza delle connessioni, ripetutamente segnalate da varie Procure del Distretto, il numero elevato di fermi tecnici, il difetto di risorse strumentali (progressivamente anche se non interamente superato) e umane. Il difetto più rilevante va individuato nel fatto che le iniziative attuate si muovono tutte, per una debole visione prospettica, lungo la via della mera digitalizzazione degli atti e non lungo quella della progettazione e realizzazione dello sbandierato processo penale telematico, che richiederebbe una lucida revisione di più istituti processuali, la natività digitale di almeno una parte degli atti e l'impulso del procedimento mediante gli strumenti telematici.

Dotazioni informatiche:

Come è noto, presso ogni Procura della Repubblica è stato previsto il magistrato di riferimento per l'innovazione (MAGRIF) e il magistrato referente distrettuale per l'innovazione (RID), quale esperto in tali materie per ogni Distretto, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui costituisce l'organo di prossimità sul territorio per l'innovazione tecnologica. Con la circolare del 6 novembre 2019 è stata prevista la costituzione dell'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione, denominato UDI, composto dai RID giudicanti e requirenti.

Lo stato dell'informatizzazione dell'Ufficio è buono perché è regolare e non conosce battute di arresto. Non si rilevano criticità nell'evasione dei tickets che risulta tempestiva. Dal 1° ottobre 2022 sono state introdotte nuove modalità di contatto del servizio assistenza (help Desk) che mirano a migliorare la qualità del servizio e facilitando l'accesso attraverso tre canali alternativi (1.Portale;2.Numero Verde;3.E-mail).

I magistrati sono dotati di un computer fisso con collegamento di rete nel proprio ufficio e di personal computer. Il ministero della giustizia con determina del 25.02.2022, ha disposto l'acquisizione di n. 57 tablet Microsoft Surface Pro 7+ per Procuratori generali e Procuratore Distrettuali. In tema di comunicazioni qualificate avocabili, al fine di snellire la mole crescente di elenchi mensili, è in corso la promozione di una *best practice* attraverso la introduzione di filtri all'interno del programma *excel*, comuni a tutte la Procure della Repubblica del Distretto. È pervenuta comunicazione dal CISIA di Padova che avverranno i lavori di sostituzione delle reti LAN di Palazzo Grimani.

Attualmente le piattaforme attive sono SICP, SIRIS, SNT, CONSOLLE, l'applicativo Atti e Documenti, portale NDR, e l'applicativo TIAP.

DOTAZIONE DI ORGANICO

Dato comune a tutte le relazioni è quello che si profila ormai come una doglianza circa la carenza del personale che si riflette sull'azione di contrasto alle manifestazioni di illegalità e sui livelli di produttività degli uffici, nonostante l'impegno e la dedizione al lavoro dei magistrati. Continua ad essere gravemente inadeguato rispetto alle necessità degli Uffici, l'organico del personale amministrativo che, in concreto, limita la capacità operativa dei magistrati nella fondamentale fase processuale delle indagini e pregiudica il tempestivo svolgimento delle attività definitive.

Le carenze del personale si abbinano al sottodimensionamento della pianta organica, inadeguata rispetto alle concrete esigenze, mentre di contro le modifiche del rito processuale sopravvenute e sopravvenienti rendono gli adempimenti di segreteria sempre più articolati e complessi, specie per gli uffici di assistenza alle indagini soprattutto con la ventura cd. Riforma Cartabia che, come detto, aggiungono ulteriori e difficili mansioni e adempimenti.

Tale carenza di personale nel contesto veneziano è stata oggetto di segnalazioni al Ministero e di nota del Procuratore generale al sig. Ministro nel mese di marzo 2022.

Con riferimento al personale amministrativo, è confermata la grave carenza di risorse umane degli Uffici giudiziari requirenti del distretto e il sottodimensionamento delle attuali piante organiche, non aggiornate ai flussi di affari penali e amministrativi e all'ampliamento di organico dei magistrati: anche quest'anno, tra tutti, la Procura generale soffre la maggior percentuale di scopertura della pianta organica.

Con nota del 14 settembre 2020 prot. 145103.U il Ministero aveva comunicato una carenza media di personale amministrativo su base nazionale del 25,26%.

La carenza complessiva del distretto di Venezia, riferita a tutti gli Uffici requirenti alla **data dell'1 ottobre 2022**, è formalmente del 27,01%, più elevata rispetto a quella dell'anno scorso (25,67%): sono presenti formalmente 327 unità su 448 (a fronte di 333 dell'anno scorso), con una scopertura di 121 unità.

All'interno del distretto le scoperture formali degli Uffici requirenti oscillano tra il 40,48% (già 33,33 % dell'anno scorso) di questa Procura generale, e il 9,52% della Procura di Treviso.

Per effetto delle recenti procedure concorsuali e di provvedimenti di trasferimento nel corso dell'anno 2022 hanno preso servizio presso gli Uffici requirenti del Distretto n. 31 unità, di cui n. 26 a tempo indeterminato. Nell'anno hanno cessato il servizio complessivamente n. 28 unità. Di queste, n. 7 per dimissioni, n. 9 per pensionamento, n. 5 per trasferimento, n. 5 per assunzione nell'Amministrazione con nuovo ruolo; n. 2 per assegnazione ad altri Uffici.

Le carenze medie per profilo professionale sono le seguenti:

- dirigenti amministrativi: 50%
- direttori: 19,05%;
- funzionari giudiziari: 17,44%;
- funzionari contabili: 66,67%;
- cancellieri esperti: 26,25%;
- assistenti giudiziari: 33,71%;
- operatori giudiziari: 4%;
- conducenti di automezzi: 22,86%;
- ausiliari: 61,90%.

Le attuali carenze di organico riguardano pertanto tutte le figure professionali: le prevalenti sono quelle relative al dirigente amministrativo, vacante presso le Procure della Repubblica di Padova, Venezia e Vicenza; ai funzionari contabili, unità assenti presso le Procure della Repubblica di Venezia e Verona; ai cancellieri esperti, con carenze prevalenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia (100%) e presso la Procura di Vicenza (64%); agli assistenti

giudiziari, con carenze prevalenti presso la Procura generale (70%) , la Procura di Padova (46%) e la Procura di Verona (44%); agli ausiliari, con carenze diffuse superiori al 33% in tutti gli Uffici requirenti del distretto.

Gli Uffici del distretto e in particolare questa Procura generale, per l'esercizio delle funzioni distrettuali che le sono proprie, soffre l'assenza di figure professionali specializzate in contrattualistica pubblica e attività statistiche, assenza aggravata dalle limitate funzionalità di estrazione statistica dei registri informatici in uso, frequentemente non aderenti alle richieste di rilevazioni ministeriali.

Pare opportuno ricordare anche in questa sede che la gravità della diffusa scopertura delle piante organiche pregiudica la regolarità dei servizi, considerando che la presenza formale viene costantemente compressa dalle legittime fruizioni di tutti gli istituti contrattuali e legislativi di assenza del personale, incrementata dall'elevata età media dei dipendenti.

E' stata inoltre segnalata alla sig.ra Ministra la necessità di attivare misure straordinarie di reclutamento del personale amministrativo dedicate agli Uffici della città di Venezia: è stato evidenziato che le reiterate richieste di interventi speciali per la sola città di Venezia non rispondono solo ad evidenti contingenze fattuali ma trovano specifico fondamento normativo nella Legge speciale 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia".

Si sono quindi auspicati interventi normativi ed amministrativi speciali e dedicati, per dare attuazione al predetto obbligo politico di fonte legislativa: nel breve periodo concorsi dedicati e condizioni che assicurino la stabilità dell'assegnazione di personale agli Uffici veneziani; incentivi economici ai lavoratori veneziani per compensare, quantomeno parzialmente, i disagi inevitabilmente sopportati negli spostamenti sul territorio della città ed il peso del carovita, indennità già peraltro erogate al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Va confermata anche per l'anno 2022 la positiva esperienza di applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 3 novembre 2016 dal Ministro della Giustizia, dalla Regione Veneto, dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Procura generale della Repubblica di Venezia, rinnovato da ultimo nel mese di maggio 2022.

Va altresì ricordato che anche nel corso dell'anno 2022 gli Uffici del Distretto hanno potuto fruire di collaborazioni di unità esterne, grazie alla collaborazione con la Regione Veneto, nell'ambito del progetto per l'assegnazione di lavoratori LIS agli Uffici giudiziari, per periodi di 6 mesi complessivi.

Da segnalare anche per l'anno 2022 il proficuo lavoro dell'Ufficio distrettuale di formazione del personale presso la Corte d'Appello di Venezia, svolto con costanza e competenza in particolare per la formazione iniziale del personale di nuova assunzione e per il sistema documentale TIAP (trattamento informatico atti processuali), in attuazione del processo penale telematico.

Con riferimento alle strutture della Procura generale di Venezia e degli Uffici requirenti del distretto sono state avviate procedure per i lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Grimani, a seguito di rilevazione di severe criticità e conseguente sopralluogo ministeriale in relazione a: manutenzione della copertura e ripristino del corretto funzionamento dei pluviali; rifacimento di pavimentazioni danneggiate; eliminazione di infiltrazioni e ripristino delle murature colpite da fenomeni di umidità; riparazione /sostituzione di infissi e messa in sicurezza dell'impianto elettrico. Nei primi giorni di novembre 2022 hanno avuto inizio anche i lavori seguiti dal presidio CISIA di Padova di sostituzione delle reti LAN del palazzo, che si protrarranno sino alla fine del mese di gennaio 2023.

Al termine di tali lavori saranno realizzati gli interventi di messa in sicurezza dell'impianto elettrico, mediante raccolta dei fili elettrici in apposite colonnine attigue ad ogni postazione di lavoro.

Entro la fine dell'anno 2026 è previsto inoltre il trasferimento degli uffici giudiziari aventi attualmente sede nel centro storico di Venezia nel complesso in corso di realizzazione denominato "Cittadella della Giustizia", posto all'ingresso della città nei pressi di Piazzale Roma. La nuova

Cittadella della Giustizia, una volta completata, sarà costituita dagli edifici riqualificati e rifunzionalizzati dell'Ex Manifattura Tabacchi e degli Ex Monopoli. Il complesso, come noto, si compone di tre lotti: uno realizzato, uno in corso di realizzazione ed un terzo in fase di progettazione. Per tutti e tre i lotti gli interventi sono a cura del Comune di Venezia: quelli che riguardano la Procura generale sono previsti nel terzo lotto.

L'intervento rientra nell'ambito del PNRR: il Comune di Venezia ha segnalato che le attuali contingenze geopolitiche hanno pesantemente inciso, aggravando le stime iniziali, sui prezzi delle materie prime ed in genere sui costi che dovranno essere sostenuti per la realizzazione delle opere previste per questo importante intervento di recupero.

Ad oggi è stato ultimato il progetto architettonico: il Comune di Venezia ha riferito che per la fine dell'anno 2022 sarà emesso il bando per l'aggiudicazione dei lavori. La significativa compressione degli spazi disponibili per la Procura generale e l'allocatione di parte dei locali in area di sottotetto, come rilevabile dal progetto, fa ritenere necessaria una rivalutazione della distribuzione degli spazi complessivi del terzo lotto. Anche per le attuali esigenze logistiche della Procura della Repubblica di Venezia e per la DDA non sono state individuate, allo stato, soluzioni definitive.

Interventi sugli edifici delle Procure del distretto nell'anno 2022.

Gli edifici delle Procure del distretto interessati da interventi edilizi/di manutenzione di maggiore entità (ritenuti tali quelli non rientranti nelle soglie della minuta manutenzione) sono i seguenti.

Tribunale e Procura di Verona.

Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell'ex appartamento del custode.

Per sopperire alla carenza di aule per la celebrazione dei processi, il Tribunale di Verona ha chiesto al Tribunale militare della stessa città la disponibilità di locali per le udienze da tenersi nell'anno in corso.

Mediante un atto di intesa, si sono regolamentati i tempi ed i modi di fruizione degli spazi: la Procura generale è intervenuta nella procedura per la valutazione di idoneità delle misure di sicurezza adottate.

Procura di Treviso.

Sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura dei locali dell'Ufficio.

Gestione Della Sicurezza Degli Edifici (Security)

Nel corso dell'anno 2022 sono state avviate e/o perfezionate alcune procedure contrattuali che hanno interessato tutte le sedi degli Uffici giudiziari del distretto ed in particolare quelle della città di Venezia: l'Aula "Bunker" di Venezia Mestre, la "Cittadella della Giustizia" di Venezia, in Piazzale Roma, Palazzo Grimani in Venezia, sede della Procura generale e della Corte d'Appello penale, Palazzo Cavalli in Venezia, sede di alcuni Uffici e cancellerie della Corte d'Appello di Venezia.

Si riportano in merito le seguenti informazioni specifiche:

- Aula "Bunker" di Venezia Mestre:
è stato stipulato un contratto di teleallarme con la ditta Sicuritalia Ivri spa;
sono stati attuati interventi di manutenzione straordinaria: l'operatore incaricato ha installato su tutto il perimetro esterno dell'edificio nuove telecamere per garantire la sorveglianza del sito;
in coordinamento con il Comune di Venezia, è stata avviata la procedura per assicurare la presenza quotidiana e costante di un addetto all'apertura della sede;
- "Cittadella della Giustizia":
sono stati attuati interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza (TVCC), a seguito di sopralluogo della ditta incaricata del servizio e relazione circa le criticità rilevate;
- Palazzo Grimani:

sono stati attuati interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza (TVCC) della zona “cavana” e nell’atrio al piano terra dell’edificio, a seguito di rilevazione di cattivo funzionamento o obsolescenza della strumentazione esistente;

- Palazzo Cavalli:

è stata avviata la procedura di aggiudicazione del servizio di sostituzione dell’attuale impianto di videosorveglianza, obsoleto.

Per quanto riguarda le sedi giudiziarie del distretto, la Procura generale ha attivato nel corso dell’anno 2022 un’accurata rilevazione dei fabbisogni di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza (TVCC), cui è seguita un’analisi delle informazioni raccolte in un’ottica di coordinamento degli interventi necessari. Successivamente, l’attività negoziale per i lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi di Vicenza, Rovigo e Verona è stata curata direttamente da tali Uffici.

Da segnalare due interventi di manutenzione straordinaria del controllo accessi del Palazzo di Giustizia di Belluno.

Per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro riducendo i rischi sanitari da radiazioni nelle diverse attività che possono comportare l’esposizione a radiazioni, la Procura generale ha acquistato per tutti gli Uffici giudiziari del Veneto il servizio di esperto qualificato in radioprotezione per il controllo dosimetrico delle radiazioni generate dagli apparati radiogeni installati presso le sedi giudiziarie del distretto di Venezia, atto negoziale con termine contrattuale fissato al 31.12.2023.

Va precisato che per quanto riguarda la sede degli Uffici giudiziari di Verona, che all’inizio dell’anno avevano avviato un’autonoma procedura di affidamento del servizio, su richiesta dei medesimi Uffici la Procura generale sta attualmente curando la loro inclusione nel contratto sopracitato, al fine di raggiungere un allineamento dei contenuti e dei termini contrattuali in tutto il distretto, con finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e risparmio complessivo.

Per quanto riguarda le risorse materiali disponibili, è stato segnalato che le reti telematiche in uso sono inadeguate, sono costanti le segnalazioni di sensibile dilatazione di tempi di lavoro per difficoltà ad attivare e mantenere l’accesso agli applicativi ministeriali. Va ricordato, peraltro, che è prevista la sostituzione delle reti LAN di Palazzo Grimani con avvio dei lavori programmato per l’inizio del mese di novembre 2022 e termine dei lavori stimato per la fine del mese di gennaio 2023. Nel corso dell’anno 2022 sono stati consegnati alla Procura generale n. 9 p.c. fissi ed è stata preannunciata la fornitura di n. 9 p.c. portatili. E’ pervenuto anche un p.c. per il Capo dell’Ufficio. L’Ufficio rileva la necessità di ulteriori 15 pc desktop per il personale amministrativo e di magistratura, in sostituzione delle macchine obsolete attualmente in uso.

Per quanto attiene le relazioni con l’Ufficio di coordinamento interdistrettuale CISIA di Bologna, va osservata l’importante fattiva collaborazione ottenuta in Procura generale in occasione della recente ispezione ministeriale e per l’avvio dell’accesso da remoto del registro S.I.C.P..

L’assistenza sistemistica è insufficiente ai bisogni della Procura generale, a ragione della scarsità delle risorse disponibili, non compensata dalla loro sempre apprezzata significativa personale disponibilità: gli interventi spesso non sono tempestivi e avvengono anche dopo alcuni giorni dalla richiesta dell’Ufficio.

Con riferimento alle competenze informatico-tecniche del personale in servizio, si rileva la persistente assenza nel distretto di unità di personale di ruolo con profilo di assistente informatico, nonostante le piante organiche degli Uffici requirenti ne prevedano complessivamente n. 4. Impatta negativamente sulla regolare funzionalità della Procura generale l’assenza di personale dotato di tali specifiche conoscenze ed abilità operative, che potrebbero garantire l’affiancamento giornaliero

ai Magistrati e al personale amministrativo in loro supporto nelle frequenti problematiche tecniche afferenti la strumentazione informatica in dotazione.

In merito ai sistemi informatici in uso viene rilevata la mancata interazione delle piattaforme Sicoge-SIGEG; alcune funzioni di tali applicativi non sono pienamente rispondenti alle esigenze di gestione dei servizi. Va in particolare segnalato il cattivo funzionamento dell'applicativo INIT, ritenuto dagli addetti al servizio inadeguato alle esigenze degli uffici giudiziari: allo stato è stato segnalato un sensibile peggioramento dei tempi di gestione delle relative procedure a ragione dell'aumento di complessità delle attività rispetto ai precedenti applicativi Sicoge e GECO. La criticità più rilevante afferisce l'utilizzo di INIT in sostituzione di GECO per le registrazioni del servizio del consegnatario economo.

Anche per il registro SIEP, utilizzato dalla Segreteria dell'esecuzione penale, sono state segnalate criticità di gestione e insufficienza delle funzioni statistiche. Per il registro AGI, in uso presso la Segreteria affari internazionali, va rilevata la mancata integrazione con i registri degli Uffici giudiziari che trattano i relativi procedimenti.

La formazione in materia informatica nell'anno 2022 per il settore amministrativo-contabile è stata dispensata tramite autoformazione, pillole formative, video tutorial o incontri via applicativo Teams. Parrebbero necessari corsi specialistici mirati per il sistema INIT e per il Mercato Elettronico in quanto gli strumenti formativi disponibili via web sul sito RGS appaiono inadeguati ed insufficienti, non calibrati sulle esigenze operative della nostra Amministrazione. Sono stati segnalati persistenti bisogni formativi sull'applicativo SIEP, utilizzato dalla Segreteria dell'esecuzione penale.

Con riferimento agli accrediti ministeriali per pagare le spese di giustizia, va segnalato un ritardo per il capitolo di spesa 1360 in conto residui.

Va rilevata altresì una costante insufficiente disponibilità di fondi per il lavoro straordinario: si segnala che la necessità di ricorrere al lavoro straordinario è naturalmente correlata all'esigenza di continuità delle funzioni essenziali della Procura generale, in un contesto di scoperta effettiva di personale amministrativo tuttora superiore al 40%.

Un altro settore che ha sofferto di carenza di personale è stato quello destinato al settore esecuzione penale. Oltre al coordinatore fanno parte del Gruppo esecuzione altri due colleghi, con una riduzione di una unità rispetto all'anno precedente. Per quanto concerne il personale alle dipendenze del Ministero, nel periodo di riferimento la dotazione dell'ufficio, ha progressivamente subito un miglioramento. Nel primo semestre il personale era composto da un'unica unità esperta (funzionario), affiancata da un cancelliere di nuovo ingresso. Nel secondo semestre, viceversa, ha ripreso servizio un assistente giudiziario ed è stato assegnato all'ufficio un sovrintendente della Polizia Penitenziaria. L'attuale organico appare adeguato al carico di lavoro dell'ufficio.

Pur avendo sofferto il settore della riduzione di un magistrato, la compilazione delle schede di "prima visione" dei procedimenti è proceduta con sostanziale tempestività e regolarità. Come già premesso, l'attuale dotazione amministrativa dell'ufficio appare finalmente adeguata ai compiti, avendo i singoli componenti raggiunto un significativo grado di preparazione specifica. Si reputa pertanto che, fermo restando l'organico ed in presenza di un flusso di sopravvenienze non soggetto ad eccezionale variazione, l'ufficio sia in grado di trattare tempestivamente tutte le sopravvenienze, con evasione dei procedimenti in tempo reale.

Questi i dati statistici relativamente al periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022:

Nel periodo di riferimento risultano emessi (procedimenti di 1^a categoria):

- 186 provvedimenti di cumulo;
- 75 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 223 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 4 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 10 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi;

Al fine di fornire un recente parametro di riferimento, per il periodo 1° lug. 20 – 30 giu. 21 i dati erano i seguenti:

- 309 provvedimenti di cumulo;
- 107 ordini di esecuzione a pena detentiva non sospesa;
- 328 ordini di esecuzione a pena detentiva con sospensione;
- 4 ordini di esecuzione relativi alla legge 199/2010;
- 21 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari cc.dd. esecutivi;

In definitiva, per l'anno in esame i definiti risultano 498 contro 769 del precedente.

Questo il dato delle sopravvenienze (sempre con esclusivo riferimento alle pene detentive): 671 per l'anno 2021/2022 a fronte delle 797 dell'anno precedente. Sul fronte delle pendenze i dati sono i seguenti: 300 a fronte delle 429 (quest'ultimo dato, tuttavia, al 31 dic. 20).

Si evidenzia il calo del numero complessivo dei procedimenti definiti, accompagnato tuttavia sia al calo delle sopravvenienze che a quello delle pendenze.

LA SITUAZIONE CARCERARIA

Nel periodo dal 1 luglio 2021-30 giugno 2022 si è verificata una situazione di lieve sovraffollamento e grave carenza di personale della polizia penitenziaria che comporta inevitabilmente un abbassamento dei livelli di sicurezza intramurali, un aggravio del carico di lavoro per il personale della Polizia Penitenziaria presente, nonché una notevole difficoltà nel garantire l'espletamento di servizi istituzionali indifferibili come le traduzioni dei detenuti in luogo esterno di cura e per motivi di giustizia e nell'assicurare il buon funzionamento degli uffici cardine dell'istituto. L'istituto di Vicenza è attualmente tra quelli individuati per il percorso sperimentale di applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare ministeriale recante "Circuito di media sicurezza – Direttive per il rilancio del sistema penitenziario e del trattamento penitenziario".

Si evidenzia il costante aumento del numero complessivo degli eventi critici, soprattutto degli episodi di autolesionismo (pari a numero 768, numero superiore a quello degli anni passati che era rispettivamente di 745, 674 e 609). Drammatica è stata la situazione carceraria di Verona dove si sono registrati due suicidi, di cui uno relativo ad una giovanissima detenuta che ha avuto ampio eco nella stampa. È evidente che ci sia una correlazione esistente tra il numero e comunque l'aumento degli eventi critici e la situazione di sovraffollamento degli Istituti, come si evince dai dati relativi alle case circondariali di Verona, Vicenza e Treviso e soprattutto la Casa di Reclusione di Padova. Emblematica è l'unica casa di Reclusione maschile del Veneto, infatti a seguito di un significativo aumento di ingressi vi è stato un aumento significativo delle situazioni di disagio che hanno determinato la crescita esponenziale degli atti di autolesionismo da 40 a 184. Di contro, negli istituti in cui è diminuita l'incidenza di affollamento il numero degli eventi critici è diminuito in maniera esponenziale. Tuttavia, non si ritiene che l'aumento di eventi critici negli Istituti sovraffollati sia unicamente riferibile al mero dato ponderale delle maggiori presenze, perché la condizione di sovraffollamento degli Istituti provoca anche gravi carenze nel percorso riabilitativo per la minore possibilità di interventi di tipo trattamentale psico-educativo.

Quanto all'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione, il numero totale dei procedimenti attinenti le misure alternative "esauriti" da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ammonta a numero 5.469 (in costante aumento rispetto a quelli degli anni precedenti pari a numero 4.819 e 3.813), di questi vi sono 2.215 provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto a quelli degli anni precedenti pari a numero 1.941 e 1.671).

Risultano concesse: numero 764 affidamenti al servizio sociale; numero 138 affidamenti terapeutici; numero 440 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie; numero 29 semilibertà; numero 6 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 2 liberazioni condizionali.

Non si rilevano elementi di particolare interesse e rilievo generali, ma appare necessario sottolineare, come già lo scorso anno, le difficoltà connesse all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive provvisorie disposte a carico di soggetti ritenuti in tutto o in parte infermi di mente e pericolosi. Nella realtà locale le strutture destinate ad accogliere questa particolare categoria di soggetti, stante l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari, sono del tutto insufficienti rispetto alle necessità concrete; in Veneto, infatti, esiste una sola R.E.M.S. e l'assegnazione su base regionale rende ancora più difficile il collocamento. Per quanto attiene alle misure di sicurezza applicate nei confronti di soggetti già sottoposti a custodia cautelare in carcere, l'intervenuto riconoscimento della incapacità accompagnato da quello della pericolosità pone il problema di come gestire la fase successiva, tenuto conto che a quel punto l'ordinanza applicativa di custodia cautelare dovrebbe essere revocata con tempestivo ricovero in R.E.M.S.. tale tempestivo ricovero, per l'assenza di sufficiente disponibilità, non è mai praticabile. A fine di ovviare tale criticità, l'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia, seguendo una soluzione che è stata già riconosciuta dal CSM, in assenza di riferimenti normativi, l'unica idonea a realizzare un accettabile compromesso tra le primarie esigenze di tutela di salute dell'internando e quelle, altrettanto fondamentali, di tutela della collettività (v. delibera consiliare del 19 aprile 2017), ha mantenuto la custodia in carcere in attesa di accoglimento dell'interessato in R.E.M.S. avviando al contempo un'interlocazione con la struttura e con il D.A.P.. Tuttavia, è evidente che si tratta di soluzioni che non possono che essere temporanee e che comunque, in assenza di specifica previsione normativa, non mettono del tutto al riparo il magistrato da possibili responsabilità. Si tratta di problematica non recente, a tutti da tempo nota ma ancora irrisolta.

EFFETTI DELLE RIFORME PIU' RECENTI: IMPATTO SUGLI UFFICI DI PROCURA

Entrata in vigore del Procuratore Europeo:

L'istituzione del Procuratore Europeo (*European Public Prosecutor Office – EPPO*) è stato per il nostro Paese una svolta di grande importanza. L'impatto sugli Uffici di Procura di primo grado è stato modesto, in quanto nel periodo in osservazione i reati iscritti con persona offesa la U.E. sono stati complessivamente 42, di cui 2 a carico di ignoti; più in generale, le notizie di reato di possibile interesse del procuratore europeo delegato sono in numero esiguo. Peraltro, il dato appare compatibile con il fatto che la Procura europea, avviata dal 1° giugno 2021, ha avuto bisogno di tempo per impostare la propria attività d'istituto in maniera organica.

Taluno ha osservato che, allo stato, esiste una sproporzione tra il numero di notizie di reato avocate (secondo la dizione normativa) dall'Ufficio del Procuratore Europeo ed il corrispondente drenaggio di personale amministrativo subito dagli uffici ordinari per formare l'organico del nuovo ufficio. Qualcuno sostiene che la sproporzione potrebbe farsi più vistosa quando l'ufficio del Procuratore europeo sarà a regime, perché le incombenze amministrative e di carattere processuale non legate alla cognizione penale sono rimaste in carico alle procure della Repubblica, per cui restano fuori dal perimetro dell'Eppo, ad esempio, la gestione dell'archivio delle intercettazioni, dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale. Si tratta di incombenze destinati ad apportare un surplus di lavoro all'ordinaria attività delle procure.

Si è constatata qualche significativa incompletezza della modulistica informatica: ad es., il R.A.EPPO (articolazione del SICP nella quale la Procura Nazionale annota le notizie di reato trasmesse anche al P.M. nazionale, ma per le quali EPPO potrebbe esercitare la propria competenza, senza iscrivere il procedimento nei propri registri penali) non acquisisce le N.R. provenienti da fonti diverse dalla polizia giudiziaria; ne consegue la impossibilità di utilizzarlo in caso di denunce originate da altri uffici o da privati, ed il blocco della procedura (pur obbligatoria), che non può essere osservata.

Impatto sull'attività svolta dagli uffici requirenti delle assunzioni, disposte nel corso del febbraio 2022, relative all'ufficio per il processo:

Una delle novità della cd. Riforma Cartabia riguarda la costituzione dell'Ufficio del Processo. Nel periodo in esame le assunzioni di personale destinato all'U.P.P. dei Tribunali e della Corte veneta non hanno ancora avuto un impatto *uniformemente rilevante* sull'attività delle corrispondenti Procure. Una ragione potrebbe essere la sola parziale copertura degli organici previsti, più marcata in alcuni uffici giudiziari.

Tuttavia, il breve periodo di osservazione ha già consentito di notare che l'apporto di energie qualificate fornito ai soli organi giudicanti, permettendo l'implementazione della loro attività definitoria, finisce per costituire un elemento ulteriore di serie difficoltà per l'attività delle Procure e delle Procure generali che, prive di supporti aggiuntivi, devono affrontare una mole di lavoro superiore, per numero di udienze e carico di udienza. Il trend è in aumento.

In definitiva, il perseguimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di rinascita e di resilienza comporterà inevitabilmente un aggravio notevole dell'attività di partecipazione alle udienze degli organi requirenti, di primo e di secondo grado.

Impatto della disposizione di cui all'art. 344-bis c.p.p. sugli uffici del pubblico ministero:

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 344-bis c.p.p. sugli uffici del pubblico ministero, allo stato, sugli uffici di Procura del distretto e su quello di Procura Generale, non c'è stato alcun impatto in quanto l'improcedibilità colpisce i giudizi di impugnazione relativi a reati commessi dopo il 1° marzo 2020, in caso di superamento dei termini di durata massima. Se si escludono i processi con imputati detenuti, la data di commissione dei reati che giungono in appello è generalmente precedente

Questo Ufficio ha già avviato interlocuzioni con le Procure del distretto – e tramite queste, con gli organi giudicanti -, tese a concordare protocolli operativi condivisi che, nel rispetto dell'autonomia del singolo magistrato e delle peculiarità del caso concreto, si propongono di prevenire quanto più possibile l'“effetto imbuto” in appello. Non ci si nasconde la difficoltà di contemperare le contrapposte esigenze derivanti da un lato dalla obbligatorietà e tempestività dell'azione penale (quest'ultima imposta dell'articolo 407 comma 3 bis cpp), dall'altro dalla necessità di selezionare i procedimenti maggiormente rilevanti per i quali va in ogni caso evitata la scure della prescrizione.

Nel giugno c.a. la Procura di Treviso ha stipulato un protocollo con il Presidente di quel tribunale, sulla base delle “Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità” emanate il 10/07/2018 dal Presidente della Corte d'appello di Venezia con la condivisione della Procura generale. Lo scopo del protocollo è quello di individuare priorità e criteri di archiviazione condivisi, prevedere la possibilità per il PM di chiedere l'archiviazione per reati prossimi alla prescrizione, ampliare l'applicazione dell'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p., prevedere che il tribunale differisca la trattazione di procedimenti relativi a reati prossimi alla prescrizione, postergando la definizione di processi che non hanno effettiva possibilità di sopravvivere nelle fasi successive. Si tratta certamente di una base di partenza utile e pragmatica per le prossime interlocuzioni anche con gli altri uffici giudicanti del distretto.

Reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi: aspetti organizzativi degli uffici, protocolli con altre istituzioni, problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alla legge 19 luglio 2019 n. 69, numero ed esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate:

I reati di violenza di genere, e più in generale quelli contro la famiglia, la maternità, la libertà sessuale, e contro le persone vulnerabili, sono oggetto di specifica e costante attenzione da parte degli Uffici del distretto, sia per il forte allarme sociale suscitato, sia per la ardua difficoltà di contemperare la necessità di intervenire tempestivamente per scongiurare la finalizzazione di condotte criminose spesso contrassegnate da progressività, con il rispetto delle garanzie costituzionali in tema di libertà individuale.

Dall'interlocuzione con le Procure del distretto emerge come gli uffici giudiziari pongano estrema attenzione alla problematica e come questa sia affrontata con modalità tendenzialmente uniformi. I reati in materia di violenza di genere sono trattati da gruppi specialistici, salvo che il numero ridotto dei magistrati in organico non lo consenta (Procura di Rovigo; In questo caso però il piano organizzativo prevede il coordinamento da parte del Procuratore); le notizie di reato, iscritte in tempo reale, stante l'urgenza di provvedere in relazione ai reati di c.d. codice rosso (legge 69/2019), in alcuni uffici vengono dapprima prese in carico dai sostituti di turno "atti urgenti" ai fini degli adempimenti urgenti previsti dalla legge (e generalmente sono i magistrati di turno che formulano, nei casi in cui sussistano i presupposti, richiesta di applicazione di misure cautelari); successivamente il procedimento viene riassegnato al magistrato del gruppo specialistico per l'espletamento delle attività di indagine. In ogni caso l'impegno per i magistrati del gruppo di lavoro è gravoso, in quanto le vicende, pur presentando profili relativamente omogenei, rivestono sempre ragioni di urgenza, anche al solo fine di verificarne l'effettiva delicatezza, e non solo nel momento in cui nasce la notizia di reato, ma anche nel corso degli aggiornamenti successivi. Un problema di difficile soluzione attiene alla difficoltà pratica di dare attuazione alla previsione dell'articolo 165 comma 5 c.p., che vincola la sospensione condizionale della pena, per i reati "codice rosso", alla sottoposizione a programmi psicoterapeutici di recupero; difficoltà connessa sia alla necessità di reperire strutture che offrano tale servizio, sia alla impossibilità - in capo agli imputati non abbienti - di sostenere il costo di tali cure.

Gran parte delle Procure ha stipulato protocolli di rete con varie istituzioni (ULSS, Forze dell'ordine, centri antiviolenza, esperti psicologi) operanti sul territorio in grado di assicurare una efficace gestione della fase dell'emergenza, sia per fornire supporto specialistico all'Autorità inquirente nella raccolta delle dichiarazioni delle vittime minori di età, sia per offrire un domicilio sicuro e/o assistenza a vittime in fuga dalle violenze. La Procura di Verona segnala che il protocollo, promosso dalla Prefettura di Verona, coinvolge anche la Sezione Famiglia del locale Tribunale. La Procura presso il Tribunale per i minorenni, per l'audizione del minorenne persona offesa, sia per i reati di cui all'art. 351, comma 1 ter cpp sia per i reati di cui all'art. 1 della legge 69/2019, si avvale dell'assistenza delle Équipe Specialistiche Provinciali ed Interprovinciali istituite dalla Regione Veneto, fra le cui attribuzioni è incluso "l'ascolto del minore in ambito giudiziario".

Il numero di procedimenti è consistente: nel periodo in esame (1.7.2021-30.6.2022) sono pervenute n. 2441 notizie di reato per delitti di violenza sessuale, violenza di gruppo, maltrattamenti ed atti persecutori. Il fenomeno è, purtroppo, in crescita (+ 4% rispetto all'anno precedente). Inoltre, sono stati consumati 15 reato di omicidio volontario con vittima di sesso femminile (su 23 complessivi; di questi, 3 procedimenti sono stati inizialmente iscritti a carico di ignoti), e vi sono stati 15 tentativi di omicidio volontario con vittima di sesso femminile (su 42 complessivi). Non è infrequente che all'omicidio segua il suicidio del marito/compagno della vittima.

Reati concernenti infortuni sul lavoro, ivi compresi le lesioni e i decessi per tale causa: modalità organizzative adottate dagli uffici per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di eventuali buone prassi e protocolli operativi; numero ed esito dei procedimenti:

In tutte le Procure del distretto i reati di questa materia sono trattati da uno dei gruppi di lavoro specializzati.

Quasi tutte le Procure adottano mirati protocolli di indagine sin dai primi accertamenti da parte della polizia giudiziaria. Sono stati siglati vari protocolli di intesa con gli organi competenti alla vigilanza ed alle indagini al fine di migliorare e dotare di maggiore efficacia gli accertamenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Gli omicidi colposi da infortunio sul lavoro nel periodo sono stati 53 (30 iscritti a carico di ignoti), mentre i casi di lesioni colpose sono risultati 540 (321 iscritti a carico di ignoti).

La quasi totalità delle notizie di reato per contravvenzioni viene definita mediante la procedura speciale di adempimento delle prescrizioni e successiva oblazione.

Applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 ed eventuali problematiche inerenti tale atto normativo:

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 il legislatore, in ossequio alla direttiva 2016/343 del Parlamento e del Consiglio europeo, ha varato una serie di disposizioni che disciplinano l'informazione dell'opinione pubblica circa il contenuto di investigazioni in atto, intervenendo sia con disposizioni di carattere generale, che modificando il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 sulla organizzazione degli Uffici di Procura. È intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d.lgs. 106/2006 modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli Uffici di Procura delle informazioni sui procedimenti penali ed estendendo a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratori generali. Il decreto legislativo 2021 n.188, come si desume chiaramente dai lavori parlamentari, dal dibattito che lo ha preceduto e dalla direttiva UE alla quale è stata data attuazione, ha una duplice finalità: a) escludere la personalizzazione delle indagini; b) tutelare la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagini.

La prospettiva normativa sembra quella di superare la concezione dell'informazione alla collettività quale mera opzione individuale, a favore di un concetto di comunicazione esterna quale dovere istituzionale dell'Ufficio, connesso al servizio di giustizia fornito ai cittadini.

La disciplina, dettata per contenere eccessi nella comunicazione circa l'esistenza di indagini, amplificati dall'influenza sull'opinione pubblica dei mezzi d'informazione, che privilegiano il carattere eclatante delle notizie, richiede una puntuale interpretazione del requisito delle "specifiche ragioni di interesse pubblico" la cui sussistenza giustifica la diffusione delle notizie. La mancata previsione di un possibile catalogo di situazioni-tipo alle quali ricondurre la legittimazione degli uffici requirenti al ricorso a conferenze stampa e comunicati, questa Procura generale ha dettato delle linee guida alle quali è possibile fare riferimento in situazioni quali

1) l'esecuzione di misure restrittive personali e/o reali relative a:

- personaggi aventi un rilievo pubblico perché inseriti in contesti istituzionali di rilievo;
- condotte riferibili a comportamenti suscettibili di rientrare nel concetto di appartenenza alla criminalità organizzata, specie se tali da insidiare la concorrenza economica fisiologica;
- soggetti macchiatisi di condotte estremamente gravi e tali da turbare la serenità collettiva o l'ordine pubblico quali quelle riconducibili ad episodi delittuosi di natura e stampo terroristico;
- condotte di particolare efferatezza o allarme sociale, coincidendo in tal caso l'informazione con la necessità di contenere l'allarme o la preoccupazione della cittadinanza;
- condotte tenute in concomitanza con disastri o calamità idonee a determinare danno consistente per la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica;
- condotte costituenti espressione di comportamenti gravemente vessatori nei confronti di soggetti deboli;
- condotte aventi ad oggetto gravi comportamenti offensivi del bene giuridico tutelato dalle disposizioni riconducibili al c.d. "codice rosso".

- 2) l'arresto in flagranza o il fermo (soprattutto se disposto dal P.M.) per fattispecie criminose riconducibili alle categorie appena più sopra richiamate;
- 3) l'apposizione di vincolo coattivo di indisponibilità sulle realizzazioni integranti violazioni consistenti alla normativa in tema di beni culturali ed ambientali e paesaggistici viepiù se disposta a fronte di sollecitazioni della comunità allarmata per la situazione di possibile degrado conseguente alle condotte oggetto di investigazione (manufatti che deturpano il paesaggio, realizzazioni abusive di stoccaggio dei rifiuti, specie se pericolosi, e simili).

È emersa, inoltre, in maniera unanime dalle interlocuzioni con i procuratori del distretto una peculiare attenzione alla prudenza verbale, o *self restraint*, che vorrebbe in qualche modo mitigare la - non rara - aggressività con cui le fonti di comunicazione prospettano alla pubblica opinione vicende giudiziarie ancora in fase di approccio investigativo, come se fossero prossime ad un accertamento di responsabilità. Anche i procuratori hanno emesso apposite direttive.

Merita di essere citata la prassi adottata dalla Procura di Treviso, che contempla l'invio per posta elettronica da parte delle forze di polizia di una bozza di comunicato stampa al procuratore della Repubblica e, p.c., al PM assegnatario del procedimento, che dovrà riferire al capo dell'ufficio in merito alla completezza dell'informazione. Il procuratore della Repubblica, una volta avuto la conferma della completezza del comunicato e verificato il rispetto della presunzione di non colpevolezza e della continenza del linguaggio utilizzato rispetto ai dettami normativi, invia, sempre per posta elettronica, la sua autorizzazione al comando richiedente. Questa modalità assicura celerità e completezza delle informazioni nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Attività di contrasto agli illeciti relativi ai finanziamenti concessi per l'emergenza pandemica e alle frodi sui crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica: aspetti problematici interpretativi ed operativi:

Preliminarmente si è reso necessario affrontare talune incertezze applicative e difficoltà di corretta qualificazione giuridica dei fatti, in relazione alle condotte di abuso connesse al sistema di finanziamenti concessi dallo Stato per l'emergenza pandemica, in assenza di specifiche norme incriminatrici introdotte o specificate da parte del legislatore dell'emergenza.

I reparti dipendenti dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza hanno eseguito mirate attività di approfondimento su numerosi percettori di sussidi pubblici, erogati per aiutare quelle imprese che hanno sofferto le conseguenze economiche della pandemia.

Più nel dettaglio, a seguito del monitoraggio relativo ai fondi previsti dalla legislazione emergenziale, è stato accertato, in capo a diverse società e persone fisiche, l'indebito ottenimento di aiuti statali sotto forma di **prestiti garantiti**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23 del 2020 (Decreto Liquidità), e **contributi a fondo perduto**, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Con riguardo ai **prestiti garantiti**, gli approfondimenti hanno consentito di accertare che numerose imprese non avevano alcun diritto ad ottenere i benefici ma, tramite false autocertificazioni od omissione di informazioni sulle reali condizioni economiche, sono riuscite a farsi erogare i finanziamenti; altre, pur avendone titolo, hanno utilizzato la liquidità ottenuta per finalità completamente estranee alle esigenze imprenditoriali.

Mediante l'utilizzo della banca dati "AIDA", applicativo che consente di analizzare ed elaborare le informazioni economico-finanziarie delle società di capitali sulla base dei bilanci d'esercizio depositati, è stato poi rilevato che numerose società, alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, risultavano in stato di "difficoltà" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 e, quindi, prive del requisito di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 23 del 2020, previsto per ottenere l'agevolazione.

I rappresentanti legali sono stati denunciati per il reato previsto e punito dall'articolo 316-ter c.p. e le risultanze sono state comunicate a Mediocredito Centrale S.p.A., per le conseguenti azioni di revoca e/o sospensione della garanzia sul finanziamento ottenuto.

Gli illeciti posti in essere per ottenere i **contributi a fondo perduto** si sono, invece, concretizzati nell'attestare, nelle relative domande, un calo di ricavi dovuto all'emergenza pandemica non rispondente alle somme introitate e registrate nelle scritture contabili. Lo schema della frode è risultato piuttosto uniforme: sono state costituite aziende ad hoc oppure prive dei requisiti richiesti dal decreto-legge 34/2020 (diminuzione del fatturato); sono state presentate autocertificazioni contenenti dati falsi ex art.483 cp. (con l'eventuale aggravante ex art. 264 c.2 lett. a) n.3 l.17.7.2020 n.77 che conv. il d.l 34/2020); in alcuni casi è stato falsificato il conto economico del bilancio di esercizio, per far constare un calo del fatturato rispetto al 2019 (art.2621 CC).

La normativa stabilisce che gli Istituti di credito erogano in base a controlli strettamente formali. A fronte di ciò i finanziamenti sono stati concessi senza il consueto e tipico surplus di cautele e accertamenti, d'ordinario praticato dalle banche di fronte ad aziende non conosciute. Al contempo, è stato notato che l'attivazione di tutti i procedimenti è scaturita dall'iniziativa della G.d.F., mentre nessuna delle banche erogatrici ha posto querela o espresso perplessità, pur rispetto a finanziamenti d'importi molto elevati. Il sistema, dunque, risulta facilmente utilizzabile a fini fraudolenti, posto che i controlli sono solo successivi; il recupero dell'erogato, attraverso i sequestri penali, è di solito fortemente incompleto.

Nel complesso, i controlli effettuati nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 hanno portato all'apertura di procedimenti per art. 316 ter c.p. con riferimento ai percettori dei contributi a fondo perduto, ed all'accertamento di violazioni amministrative.

Al fine di dimensionare correttamente i due fenomeni illeciti in trattazione, è tuttavia doveroso evidenziare che i casi di irregolarità riscontrati rappresentano, allo stato, una percentuale bassa rispetto all'ammontare dei finanziamenti garantiti (circa 5 miliardi di euro) e ai contributi a fondo perduto (circa 325 milioni di euro) erogati, ad esempio, nella provincia di Treviso.

Un altro settore d'intervento della Guardia di Finanza, da cui sono scaturiti procedimenti penali iscritti presso alcune procure del distretto, è quello legato al monitoraggio dei meccanismi di generazione di crediti fiscali connessi ai lavori di ristrutturazione edilizia e interventi connessi, previsti dalla Legge di Bilancio 20204 e dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ad esempio, l'attività investigativa svolta in provincia di Treviso ha preso le mosse da una segnalazione, pervenuta dal responsabile di un ufficio postale, concernente la posizione di un giovane imprenditore di nazionalità estera che, dopo aver ceduto all'ufficio postale crediti d'imposta correlati ai bonus fiscali, aveva trasferito su conti esteri l'importo ricevuto. A distanza di pochi giorni, analoga operatività si registrava sul conto di altro soggetto proveniente dall'Est Europa. A seguito di tali fatti, presso la Procura di Treviso veniva iscritto a carico dei protagonisti della vicenda un procedimento penale (n. 7990/21 Mod. 21) nei confronti di 24 indagati.

Da ulteriori approfondimenti è emerso un anomalo incremento, nel corso del 2021, di aperture di partite IVA relative a ditte individuali, prevalentemente riferite al codice ATECO 68.20.01 "locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)", da parte di soggetti di nazionalità estera, presso diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio ubicati sul territorio nazionale. Trattasi di circostanza all'apparenza singolare, se correlata all'insorgere e al protrarsi del periodo di emergenza pandemico dovuto alla diffusione del Covid-19.

Le successive attività info-investigative hanno permesso di rilevare la presenza di ulteriori tratti comuni. Numerosi soggetti, infatti, risultano essere stati assistiti, per le attività di registrazione dell'attività di impresa, dal medesimo professionista abilitato, il quale risulta avere numerosi precedenti di polizia per reati di falso, contro il patrimonio e finanziari, e condanne per reati di truffa e fallimentari.

⁴ Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Una volta ottenuta la partita IVA, i titolari si sono recati presso gli uffici delle POSTE ITALIANE S.p.A. per l'apertura di un conto corrente, da poter utilizzare anche on-line.

La scelta del codice ATECO è risultata non casuale: il particolare codice individuato consente, infatti, di evitare più incisive forme di controllo da parte dell'intermediario⁵ e di ottenere in maniera tempestiva un rapporto prontamente utilizzabile per le procedure di cessione del credito.

In alternativa al codice ATECO citato (68.20.01 "locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)"), all'atto dell'apertura di alcune ditte individuali è stata dichiarata, quale attività esercitata, quella identificata dal codice ATECO 01.61.00 "attività di supporto alla produzione vegetale", codice anch'esso rientrante tra quelli che consentono l'apertura immediata di un rapporto senza particolari controlli.

Nei giorni immediatamente successivi all'apertura del conto corrente, i titolari delle diverse ditte individuali hanno ceduto a POSTE ITALIANE S.p.A. i loro crediti d'imposta, ottenendo il corrispondente accredito sul proprio conto corrente postale. Le somme ricevute sono state utilizzate per effettuare, nell'immediatezza dell'operazione, bonifici verso l'estero.

Si è proceduto anche a chiedere all'Agenzia delle Entrate elementi informativi in merito a eventuali cessioni/acquisti di "crediti di imposta", poste in essere dalle ditte individuali/società attenzionate tramite la procedura web denominata "Piattaforma Cessione Crediti", con l'indicazione dei dati dei cedenti e dei cessionari, giungendo così a individuare 69 soggetti (tra ditte individuali e società) che hanno "generato" un ammontare complessivo di crediti inesistenti superiore a 200 milioni di Euro. Altro procedimento penale della Procura di Treviso (n. 3038/22 Mod 21) riguarda gli illeciti ipotizzati a carico di un consorzio di 5 imprese denominato Casa Zero che, dopo aver sottoscritto contratti di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico con numerosi committenti privati, sfruttando le agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020 ("Superbonus 110%"), ha utilizzato asseverazioni, sottoscritte da un professionista compiacente, falsamente attestanti l'esecuzione degli stati di avanzamento lavori, trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate e acquisendo in questo modo i crediti d'imposta riconosciuti ai committenti.

Tali crediti, correlati di fatto ad interventi di riqualificazione energetica mai avviati, sono stati successivamente monetizzati presso diversi istituti di credito.

I crediti generati fittiziamente, sulla scorta degli artifici e raggiri posti in essere dagli indagati, sono risultati superiori a 24 milioni di euro, somma della quale è stato disposto il sequestro preventivo.

Predisposizione di eventuali cautele preventive e delle relative intese con le forze di polizia quanto ad analoghe forme di illecito in relazione ai finanziamenti nell'ambito del PNRR:

La prospettiva degli illeciti che potrebbero scaturire da tali contesti è stata oggetto di considerazione e di uno studio preventivo effettuato con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, che è stato invitato a vigilare attentamente sulle eventuali distorsioni nell'erogazione dei contributi.

Alcune Procure del distretto hanno siglato protocolli di intesa – coinvolgenti Provincia, Enti locali, oltre alla Guardia di Finanza - allo scopo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità, a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in prevenzione. La sottoscrizione di protocolli d'intesa, con valenza fino al completamento del P.N.R.R. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, persegue l'obiettivo di rafforzare, a livello provinciale, le attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione,

⁵ Esistono, infatti, alcuni codici ATECO ritenuti a rischio per i quali non è possibile fornire nell'immediatezza le coordinate del rapporto presso l'ufficio postale, e l'accensione va in carico ad una struttura di competenza denominata "TSC" (Team Servizi Centralizzati).

Per questo motivo alcuni codici ATECO, come ad esempio il codice 41.20.00 "costruzione di edifici residenziali e non residenziali" (codice di norma usato dalle aziende che si occupano di edilizia), necessitano di tempistiche più lunghe per l'apertura del conto corrente (generalmente due/tre mesi).

delle frodi, nonché di evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, come richiesto dalle norme europee.

Per quanto consta sinora non sarebbero pervenute alla Guardia di Finanza segnalazioni o richieste di intervento/approfondimento, né da parte delle Amministrazioni locali che hanno sottoscritto protocolli d'intesa, né da quelle che non ne hanno stipulati, né sono stati acquisiti elementi utili nell'ambito di attività ispettive o di intelligence.

Ad ogni buon fine, la Guardia di Finanza sta monitorando e approfondendo le gare di appalto già concluse o in corso di assegnazione, che presentano elementi di rischio, nella prospettiva dei beneficiari dei flussi di spesa gravati da maggiori indici di attenzione.

La – ovvia - preoccupazione è che la portata dei finanziamenti nell'ambito del PNRR attiri gruppi criminali organizzati, ovvero imprese dedite esclusivamente alla indebita percezione di fondi pubblici attraverso l'evasione, l'elusione, la frode fiscale e il riciclaggio dei proventi illeciti anche attraverso canali esteri.

L'ANDAMENTO DELLA CRIMINALITÀ DEL DISTRETTO

Il presupposto ineludibile di valutazione è la ricognizione delle varie fattispecie criminose fatte oggetto di indagine, che la Procura generale ha impostato dal 2018 e sviluppato negli anni successivi – con il concorso attivo di tutte le Procure della Repubblica – per dare conto su basi oggettive delle linee di tendenza della criminalità nel distretto veneto. Tale ricognizione richiede uno sforzo non trascurabile, perdurando l'assenza di strumenti appropriati, nella disponibilità diretta della Procura generale, per l'estrazione dei dati in prospettiva distrettuale, ed inoltre la totale mancanza di professionalità statistiche specializzate nella pianta organica della Procura generale di Venezia.

L'esame dei dati numerici consente di affermare che, almeno sotto il profilo delle iscrizioni delle notizie di reato, vi è una certa stabilità dei fenomeni criminosi. Si è registrata, anzi, una **lieve diminuzione** del totale dei reati denunciati (da 31.194 nell'anno 2019-2020, a 27.620 nell'anno 2020-2021, a 27.433 nell'anno in analisi), in controtendenza alla sempre marcata e diffusa percezione di insicurezza, da parte dei cittadini.

Resta meritevole di attenzione il fatto che a livelli di criminalità contenuti spesso non corrisponde – secondo vari sondaggi reperibili da fonti aperte – un'analoga percezione di sicurezza sociale e personale da parte della popolazione.

Va da sé che, da un lato, non è possibile dar conto statisticamente della "cifra oscura" degli illeciti non denunciati – fra questi, vanno ricordati i reati contro la P.A., che soffrono di una *cronica* difficoltà di emersione -; d'altro lato, a parte la soggettiva visione del concetto di sicurezza (che può estendersi, oltre che alla tutela della vita e dei beni, anche a valori quali la tranquillità individuale, la salute, la qualità dell'ambiente, la pace sociale), fattori eterogenei interagiscono sulla percezione, a partire dall'influenza dei mezzi d'informazione, che privilegiano il carattere eclatante delle notizie. Fatto sta che permane, al di là dei dati numerici, la nota problematica dell'**insicurezza percepita dai cittadini**: la distanza tra dati reali e dati percepiti determina una distorsione; e questa incentiva la tendenza ad accentuare i fenomeni e, dunque, l'allarmismo senza – per la sua natura artificiosa – migliorare la conoscenza dei fenomeni criminosi né lenire l'inquietudine suscitata nella popolazione. Con riferimento a specifiche categorie di reato l'analisi dei dati offerti dai registri delle Procure venete mostra che continua il *trend* in calo dei reati contro la P.A. (- 5%), dei reati di criminalità organizzata (- 13%), dei reati di terrorismo (- 20%), dei reati economici ed informatici (- 17% e - 14%), dei reati tributari (- 22%), dei reati di pedofilia e pedopornografia (- 17%), dei reati in materia di inquinamento (- 7%) e dei reati di traffico di stupefacenti (- 13%)

Va segnalato il vistoso aumento delle frodi comunitarie (+ 45%) e dei reati contro il patrimonio (+22%); continua il trend in crescita dei procedimenti per omicidi colposi, soprattutto sul lavoro (+ 11,1%), ma anche stradali (+ 5,2%; da notare che è in crescita – 82,6% - la percentuale di questi reati

inizialmente iscritta contro ignoti, per la fuga dei responsabili dopo gli incidenti), e dei reati contro la libertà sessuale (preoccupa l'aumento dei reati di corruzione di minorenni e di violenza sessuale di gruppo) e di stalking (+ 4%)

Nota senza dubbio positiva è costituita dal permanere di un indice di smaltimento percentualmente superiore ad "1", che determina una riduzione della pendenza in tutti gli uffici requirenti del distretto; nota positiva che perdura dagli anni precedenti. Peraltro, la erosione della pendenza in tutti gli uffici requirenti del distretto avviene a prezzo di gravosi sacrifici dei magistrati e del sempre più scarso personale. La scopertura degli organici, soprattutto del personale maggiormente qualificato alla collaborazione con l'attività strettamente giudiziaria, richiede, infatti, ai magistrati l'esercizio delle più diverse mansioni pratiche, aumentando a dismisura il tempo di definizione di qualsiasi affare. Il che, a fronte di una latente, ma diffusa, critica all'impegno dei magistrati, ne testimonia per contro l'indubbia dedizione e la costante laboriosità.

In via di maggiore dettaglio può evidenziarsi che la Procura di Venezia, pur dando atto della sostanziale stabilità di sopravvenienze e definizioni, non manca di segnalare come, nel peculiare settore della criminalità di specifica competenza della **Direzione distrettuale antimafia**, sia necessario coltivare ed effettivamente venga costantemente coltivato - attraverso plurimi incontri con la polizia giudiziaria di tutto il distretto - l'obiettivo di una maggiore attenzione al radicamento della criminalità organizzata nel territorio veneto. L'impegno dei magistrati e della polizia giudiziaria hanno dato importanti frutti, per cui nei primi mesi dell'anno corrente sono state eseguite circa 80 misure cautelari nei confronti di soggetti raggiunti da gradi indizi di appartenenza alla 'ndrangheta e alla camorra da tempo operanti nel Veneto, con contestazione dell'articolo 416 bis cp, oltre che dei reati fine. Viene, peraltro, osservato che a fronte delle importanti ricadute nell'opinione pubblica della regione, e dei significativi stimoli alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni del settore economico, che hanno preso contezza della diffusione e della pericolosità del fenomeno; non si è sinora potuto constatare un qualche effetto di concreta collaborazione, in un'area geografica forse da troppo tempo non abituata ad essere oggetto di puntuali e concrete attività di indagine. Eppure, la presenza ormai consolidata della criminalità organizzata è accertata non solo dai riscontri ottenuti dalle indagini e dalle misure cautelari emesse ed eseguite, ma anche dalle prime condanne dibattimentali, che sinora hanno riconosciuto la sussistenza del delitto di cui all'articolo 416 bis c.p., oltre ai reati fine. L'attività ed i risultati sinora raggiunti hanno avuto il riscontro elogiativo del Procuratore nazionale antimafia. Il Procuratore veneziano non manca, peraltro, di osservare che i risultati avrebbero potuto essere più incisivi se vi fosse stata una dotazione maggiore di unità di personale amministrativo nonché di magistrati.

Nel periodo di tempo oggetto della relazione nel Distretto sono stati affrontati vari maxiprocessi, in tema di criminalità organizzata. A tal proposito si segnalano:

- Procedimento nei confronti di 53 imputati che ha visto il riconoscimento, per l'ennesima volta nella nostra Regione, di una associazione mafiosa attiva nei territori delle province di Padova e Venezia, qualificabile come autonoma "locale" del Veneto riferibile alla cosca Grande Aracri e facente capo ai fratelli Bolognino, che ha posto in essere, al fine di accaparrarsi società in stato di difficoltà, episodi di estorsione tra gli anni 2011 e 2019 ai danni di numerosissimi imprenditori veneti attivi principalmente nel settore edile. Il medesimo procedimento ha visto il riconoscimento di una seconda associazione organizzata dal capo della "locale" veneta che, supportato da imprenditori veneti riciclava, mediante il meccanismo delle false fatturazioni, il danaro contante, pari a circa 19 milioni di euro, proveniente dalla "locale" di 'ndrangheta della provincia emiliana di Reggio Emilia. All'esito del giudizio abbreviato il Gup presso il Tribunale di Venezia condannava 36 imputati per tutti i reati contestati, disponeva confisca per un importo di oltre 12 milioni di euro e condannava al risarcimento delle parti civili costituite, tra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e la Regione Veneto, per una somma di oltre 3 milioni di euro. Con sentenza in data 24 maggio 2022 la Corte d'Appello Terza Sezione penale confermava il provvedimento di primo grado. Il procedimento

celebratosi invece con il rito ordinario avanti al Tribunale di Padova nei confronti di 9 imputati ha visto l'escussione di circa 70 testimoni nel corso di 35 udienze tra il 3 luglio 2020 ed il 6 luglio 2021 e si è concluso con sentenza di condanna con il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 416 bis nonché di tutti i delitti in contestazione con l'aggravante dell'art. 416 bis1 c.p.

- Procedimento a carico di 78 imputati con 141 capi d'imputazione per il delitto di cui all'art. 416 bis nonché per gravi reati specie in tema di detenzione illecita di armi, rapina, estorsione e spaccio di stupefacenti. Trattasi del procedimento che ha documentato, a distanza di oltre venti anni, la ripresa sul nostro territorio della cd. Mala del Brenta in conseguenza della scarcerazione, sia pure per la concessione di benefici penitenziari, di Boatto Gilberto, capo riconosciuto della fazione dei c.d. "Mestrini", già sottoposto alla pena dell'ergastolo. Una menzione particolare merita la circostanza che tale indagine ha consentito di stroncare un gravissimo fenomeno estorsivo consistente nel pagamento di un "pizzo" imposto agli operatori del trasporto turistico lagunare, settore nevralgico della città di Venezia.
- Procedimento a carico di 19 imputati ai quali è stata contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. riferibile alla mafia moldava c.d. Vor V'zacone, operante nella zona di Verona e nelle province vicine tanto del Veneto che della Lombardia e della Emilia-Romagna, che poneva in essere innumerevoli delitti di estorsione, detenzione di armi, immigrazione clandestina, falsa testimonianza. Con sentenza in data 2 marzo 2022 il Tribunale di Verona condannava tutti gli imputati per i delitti loro contestati.
- Procedimento avviato nei confronti della ditta S.A.P. s.r.l., corrente in Sovramonte (BL), ma allargatasi ad altre ditte nella Regione del Veneto che ha consentito di individuare e contestare nei confronti di 22 imputati una associazione a delinquere che aveva organizzato per oltre un quinquennio un articolato ed imponente traffico di materiale plastico proveniente dalla regione Campania.
- Procedimento relativo ad una associazione di matrice 'ndranghetista ove sono stati indagati 87 soggetti (ad oggi n.45 imputati a seguito di stralci). Le indagini hanno ricostruito una "locale" di 'ndrangheta legata alla sanguinosa cosca sedente in Isola di Capo Rizzuto insediatosi e proficuamente proliferato, autonomamente pur nel mantenimento di forti legami con la cd. Casa madre, in territorio scaligero. L'indagine, restituiva nel corso del suo articolato sviluppo un quadro estremamente chiaro in merito alla sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso, tipica espressione di quel fenomeno di gemmazione silente ormai sempre più frequente nei territori settentrionali del nostro Paese, dedito alla perpetrazione di svariati reati fine primo fra i quali un sodalizio dedito al narcotraffico, oltre alla commissione di numerose altre tipologie di delitti scopo, con particolare riguardo ad attività estorsive, corruttive, in materia di traffico illecito di rifiuti, riciclaggi, truffe etc.. Risulta accolta l'impostazione accusatoria, riconoscendo invero la sussistenza del citato locale di 'ndrangheta con successiva conferma da parte del Tribunale del Riesame di Venezia.
- Procedimento relativo alle indagini effettuate nei confronti della cosca riconducibile al cd. "Crimine di Polsi", operante nella provincia di Verona, nel cui ambito il GIP emetteva una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di n.33 indagati e contestuale sequestro preventivo per tre milioni di euro, dei profitti delittuosi derivanti dal riciclaggio. Il procedimento in questione ha consentito di far emergere l'esistenza e l'operatività di una struttura con autonomia operativa, composta dai membri dei ceppi familiari della 'ndrangheta, organizzata sulla base di regole formali e dei livelli gerarchici e funzionali propri del cd. "Crimine di Polsi"; associazione che si avvaleva, anche mediante la disponibilità di armi, della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall'esistenza ed operatività dell'organizzazione criminale finalizzata a commettere gravi delitti in materia di armi, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità pubblica. I provvedimenti cautelari venivano confermati dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di

Cassazione. A seguito di rinvio a giudizio alcune posizioni sono state definite con condanna (n. 6 patteggiamenti e n. 25 condanne in sede di giudizio abbreviato); con conferma di tutte le imputazioni, compreso il reato associativo in danno dell'unico esponente del sodalizio che aveva scelto il rito alternativo, ad eccezione della sola ipotesi di narcotraffico contestata ad alcuni partecipanti al gruppo. Sono state, altresì, confermate in primo grado le accuse di riciclaggio aggravato, fatture false, estorsioni aggravate e disposta la confisca di quanto già oggetto di sequestro preventivo per un valore stimato di quasi 3 milioni di euro. Le sentenze pronunciate in sede di giudizio abbreviato sono all'esame della Corte lagunare.

Si segnalano, altresì, tre procedimenti di notevole rilevanza per l'impatto con il territorio veneto.

Il primo riguarda quello nei confronti dei responsabili delle attività manutentive e amministrative della Marina Militare, imputati di numerosi omicidi e lesioni colpose da esposizione di amianto (un centinaio di parti offese, di cui molte decedute). La sentenza di primo grado con la quale il tribunale, deliberando sui 14 decessi e sulle 7 malattie professionali rimanenti dopo le dichiarate prescrizioni, assolveva tutti gli imputati veniva impugnata da quest'Ufficio ed il processo d'appello si concludeva con sentenza del 21 giugno u.s. della Corte d'appello di Venezia, di *reformatio in pejus* della appellata assoluzione. La Corte ha, tra l'altro, dichiarato la estinzione per prescrizione di due reati di omicidio colposo e condannato gli esponenti dell'amministrazione centrale della Marina militare, in servizio durante gli anni di esposizione cumulativa ad amianto, per l'omicidio colposo di suoi ex dipendenti civili e militari, deceduti principalmente per mesotelioma, ma anche per tumore polmonare, causati dall'esposizione all'amianto durante il servizio.

Le ricadute della sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Venezia trascendono l'aspetto sanzionatorio specifico. Ogni sforzo è stato profuso da questo Ufficio per dare risposta alle obiezioni di carattere giuridico e scientifico sollevate dalla Quarta sezione della Cassazione in questi complicati processi, obiezioni che attengono al delicatissimo piano del rapporto tra (vera) Scienza e processo.

Il secondo procedimento concerne la vicenda del fallimento della Banca Popolare di Vicenza, trattata con certa ampiezza dalla stampa anche a livello nazionale. In primo grado venivano condannati il presidente della banca e tre dei quattro alti dirigenti cui erano ascritti i reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. La sentenza, accogliendo l'impostazione accusatoria, poneva in luce il fenomeno delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto/sottoscrizione di azioni proprie (c.d. "operazioni bacciate") per fare risultare, sebbene in modo artificioso, che la Banca, al termine dell'esercizio, non detenesse azioni proprie, così rappresentando contrariamente al vero, per un verso, una migliore situazione patrimoniale della stessa e, per l'altro, un elemento indicativo dell'equilibrio dell'andamento del mercato secondario delle azioni. Il fenomeno, cresciuto progressivamente dal 2012, ammontava a 1031 mln di euro al 31.3.2015. Opponevano appello sia i difensori degli imputati condannati, sia il procuratore della Repubblica di Vicenza, in ordine a due dirigenti assolti. Il processo di secondo grado si sviluppava in più di venti udienze, con parziale rinnovazione istruttoria. La complessità della materia e delle posizioni processuali, in uno al numero delle pp.oo. (più di seimila quelle private, cui sono da aggiungere Banca d'Italia e CONSOB) richiedeva l'impegno di due sostituti procuratori, coadiuvati da due sostituti della Procura berica. All'esito venivano riconfermate le dichiarazioni di responsabilità degli imputati già condannati, ottenendosi anche la condanna dell'alto dirigente già assolto.

Il terzo procedimento, in corso di trattazione dinanzi alla Corte d'assise berica, e che a breve impugnerà la Procura Generale, attiene all'avvelenamento delle acque di falda provocato dalle emissioni della MITENI S.p.a., una azienda che ha prodotto per cinquant'anni impermeabilizzanti liquidi, contenenti PFAS – sostanze perfluoroalchiliche, causando la contaminazione della falda acquifera (voi la seconda più grande d'Europa) di una vasta porzione di territorio del Veneto. Si

calcolano almeno 700 km² compromessi e circa 350.000 cittadini coinvolti, che vivono nelle province di Vicenza, Verona e Padova. I danni sono, ad oggi, quantificati in 136 milioni di euro.

CARENZA ORMAI CRONICA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA

A fronte della complessità dei processi in gradi di appello sopra elencati che hanno impegnato la Procura generale, con più sostituti assegnati ai singoli procedimenti, anche per assicurare intercambiabilità in caso di assenze per Covid, nel luglio 2022 sono stati banditi due soli posti su quattro vacanti così dimostrando una assoluta mancanza di visione prospettica. Infatti, a fronte di due soli posti pubblicati ed assegnati, una collega con il medesimo bando, ha ottenuto il trasferimento a Roma. Ci troviamo ad inizio 2023 di nuovo con tre posti vacanti su 11 sostituti, la pubblicazione di un nuovo bando è lontana e la presa di possesso dei colleghi che verranno nominati si verificherà non prima della prossima estate. Per quella data, a causa di tre pensionamenti in marzo, luglio ed agosto, ci troveremmo ad avere esattamente il 50% di scopertura. Tutto ciò in un contesto distrettuale che non consente applicazioni dalle Procure dei Tribunali, già sottodimensionate e con gravi carenze di organico. Si ribadisce che la carenza di magistrati in Procura generale non dipende da mancanze di candidati, che per l'ultimo bando, che pubblicava due posti, ha visto 26 domande, ma dal fatto che non vengono messi sufficienti posti a concorso.

Dobbiamo sempre ricordare, come ha detto il Presidente Mattarella ai magistrati ordinari in tirocinio il 30.03.2022 che: "Ai magistrati è attribuita la tutela dei diritti e la garanzia di giustizia che vi è connessa; senza queste lo Stato democratico, fondato sull'eguaglianza e sulla pari dignità delle persone, sarebbe gravemente compromesso. Principale corollario dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, riconosciuta dall'art. 3 della Costituzione, è l'imparzialità nell'esercizio della funzione, vale a dire la capacità di assicurare la tutela dei diritti riconosciuta in modo efficace a ciascuno."

Il Procuratore Generale
Federico Prato



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**

Eccellentissimo Signor Presidente
Eccellentissimo Signor Procuratore Generale
Signor Ministro
Eccellenza
Autorità civili e militari
Signori Magistrati
Signori Dirigenti Amministrativi
Colleghe e Colleghi
Signore e Signori

Nella mia veste di Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale di Venezia porgo a tutti, anche a nome dei Colleghi Presidenti di tutti i Consigli degli Ordini Circondariali, il mio saluto in questa solenne occasione.

E proprio la solennità dell'occasione mi induce a optare per un intervento di natura non consuntiva, ma prospettica.

Tralascero, quindi, tutti quei profili statistici, che possono risultare aridi per chi li legge, e noiosi per chi ascolta.

Anche oggi siamo in questa sede, prestigiosa, ma che non è la sede storica utilizzata prima del periodo pandemico.

Periodo pandemico che, purtroppo, non possiamo ancora considerare concluso, per lo meno da un punto di vista clinico-epidemiologico.

Se, da un punto di vista normativo l'emergenza è conclusa, devo però osservare come la legislazione emergenziale sia diventata e stia diventando la legislazione "normale".

Non è il caso di scomodare Agamben per annoiarvi sulla dicotomia stato d'emergenza / stato d'eccezione, anche perché, a mio sommo avviso non siamo in uno stato d'eccezione.

Tuttavia, alcune situazioni eccezionali, necessarie nelle fasi più violente della pandemia, sono ora diventate, o stanno diventando, la normalità.

Le restrizioni all'accesso alle Cancellerie e la tendenza ad eliminare ogni contatto tra il difensore e le cancellerie medesime tramite l'utilizzo del pur utilissima tecnologia, la cartolarizzazione di molti momenti processuali, le udienze non partecipate in persona, sono divenute la norma e, in tutta sincerità, non sono così convinto che questo sia un bene, soprattutto in questa fase, in qualche modo iniziale.

Perché la sempre maggiore informatizzazione del processo penale è sicuramente un necessario progresso; ma è stata introdotta con troppa rapidità e in un momento unico nella nostra storia recente.

Tra l'altro, ho il massimo rispetto per il nostro legislatore e per chi si occupa di digitalizzazione ma, forse, sarebbe stato opportuno che anche le recenti riforme avessero ascoltato di più le esigenze di chi quotidianamente calca i pavimenti delle cancellerie e delle aule di udienza.

Ma tant'è.

Nella formula di impegno che ogni avvocato pronuncia, si legge che noi svolgiamo la nostra funzione, di rilievo costituzionale, "*nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*" e

quindi, come sempre abbiamo fatto, rispetteremo ed applicheremo le norme che il legislatore ci fornirà.

Ciò non toglie, tuttavia, che continueremo ad evidenziare quei problemi e, consentitemi, quelle storture che, spesso, le prassi applicative delle norme hanno comportato, comportano e comporteranno.

Il 2023 sarà un anno impegnativo per tutti.

La metabolizzazione delle recenti riforme richiederà tempo, studio ed applicazione e tutti gli Ordini Veneti saranno, come sono sempre stati, in prima linea, da un lato per garantire la formazione dei Colleghi e, dall'altro, per collaborare con la Magistratura affinché queste riforme, il cui scopo dichiarato è la velocizzazione dei tempi della giustizia italiana, conducano davvero ad un accesso alla giustizia più facile per i cittadini e ad una più rapida, ma efficace, conclusione dei contenziosi.

Collaborazione più che mai necessaria atteso che, per l'ennesima volta, si è cercato di accelerare la tempistica dei processi incidendo principalmente sulle norme procedurali e con una ampiezza di intervento che avrebbe meritato riflessioni e tempi ben superiori e un coinvolgimento dell'Avvocatura, che ancora una volta è stato solo formale.

Le situazioni dei Tribunali veneti, pur variegata, sono tutte connotate da una ormai endemica mancanza di personale amministrativo, da un insufficiente numero di Magistrati e, com'è ovvio, questa situazione non può non avere riflessi negativi sulla giurisdizione.

L'esempio del Giudice di Pace di Venezia è lampante: già nell'intervento all'apertura dell'anno giudiziario 2018, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati aveva levato un grido di dolore e di allarme relativamente alla situazione logistica e di organico; così come è esperienza quotidiana, per chi si occupa di penale, l'impossibilità per il Giudice Monocratico di dare giustizia in tempi ragionevoli.

Ebbene, questi due Uffici hanno visto aumentare la propria competenza proprio grazie alle recenti riforme.

C'è però anche qualche buona notizia che induce a continuare a sperare: grazie ai fondi del PNRR, nel novembre scorso la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, del terzo ed ultimo lotto della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, assumendo l'impegno a terminare i lavori entro il primo trimestre del 2026.

La giustizia, a Venezia, avrà finalmente un'unica casa nuova, funzionale, che sicuramente renderà più agevole il lavoro di tutti.

Purtroppo, questo comporterà che, nell'immediato futuro, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dovrà trovare una nuova sede, anche se provvisoria, con i conseguenti disagi per tutti gli avvocati. Ma siamo disposti a "soffrire" ancora un po' nella previsione di avere, poi, una sede prestigiosa e funzionale all'interno della Cittadella della Giustizia, che è anche la casa di noi avvocati.

Anche l'Avvocatura sta attraversando un momento assai critico.

Molti Colleghi, anche giovani, e questo è ciò che fa più male, hanno abbandonato la professione; il numero dei praticanti ha avuto una sensibile contrazione; sempre più numerosi sono i Colleghi che non riescono a sostenere i costi (anche previdenziali) per l'esercizio della professione stessa.

La parità di genere che permea ormai gran parte del nostro ordinamento è ancora poco presente nel Foro, anche se ormai le Colleghe Avvocate hanno numericamente superato i Colleghi. Molto si è fatto, molto si dovrà ancora fare perché questa necessaria parità possa dirsi anche culturalmente condivisa.

I Consigli dell'Ordine lavorano incessantemente per agevolare l'accesso alla professione e lo svolgimento della medesima, sfruttando anche le novità tecnologiche che già hanno molto modificato la nostra attività.

La Fondazione Feliciano Benvenuti, qui a Venezia, e tutte le Scuole Forensi del Distretto sono la plastica dimostrazione di come i Consigli dell'Ordine investano tempo e risorse per offrire alla società civile professionisti seri e preparati, in questo aiutati dalle Associazioni Forensi che si impegnano senza sosta nel proporre eventi formativi e di aggiornamento.

Così come il Consiglio di Disciplina Veneto sanziona con rigore quei Colleghi che non adeguano i propri comportamenti alle norme deontologiche, che sono garanzia anche per i cittadini/clienti.

Ho una certezza: i Consigli degli Ordini, le Scuole Forensi, il Consiglio di Disciplina, le Associazioni Forensi continueranno ad operare come han fatto finora perché siamo tutti convinti che un'Avvocatura forte, preparata, consapevole della propria funzione, sia un valore aggiunto per ogni società civile.

Perché, purtroppo, ancora oggi (e forse sempre più) la professione dell'avvocato non gode di buona fama tra i cittadini, per lo meno tra quelli che dell'avvocato non hanno (ancora) avuto bisogno. Ed anche sotto questo profilo, i Consigli dell'Ordine hanno lavorato e lavoreranno perché la nostra funzione è quella di tutelare i diritti di tutti; perché, per dirla con Zanardelli, *"l'avvocato in ogni occasione, in ogni negozio della vita, studia per quelli che non possono studiare, parla per quelli che non possono parlare"*.

Noi avvocati siamo i difensori dei diritti, noi siamo quelli che si sono impegnati e sempre si impegneranno a perseguire *"i fini della giustizia e la tutela dell'assistito"*.

E: una congiunzione, non una avversativa. Perché i fini della giustizia e la tutela dell'assistito sono binari che vanno nella stessa direzione.

Ed è anche per questa ragione che l'avvocatura continuerà a fornire il proprio contributo alla formazione delle generazioni più giovani, collaborando con le istituzioni scolastiche; nella convinzione che l'educazione ai diritti ed ai doveri del cittadino sia la strada maestra per le future generazioni e non solo per coloro i quali ci sostituiranno nella nostra funzione.

Ogni nuovo anno giudiziario che inizia è, per tutti, una nuova sfida; personale, professionale, anche sociale e io amo un aforisma che suona così: *"non ho bisogno che sia facile, ho bisogno che ne valga la pena"*.

E ne vale sicuramente la pena perché la sfida di ogni avvocato, ogni giorno della sua vita, è quella di lavorare al meglio delle proprie possibilità per tutelare i diritti di tutti, per difendere tutti: soprattutto i deboli, i poveri, le persone impopolari.

Non defletteremo da questo impegno. Mai.

Con questa promessa, Vi ringrazio per l'attenzione e mi associo all'apertura dell'anno giudiziario 2023.

Il Presidente dell'ordine degli Avvocati di Venezia
Tommaso Bortoluzzi

ALLEGATO N.1

Organico personale amministrativo uffici giudicanti Distretto di Venezia al 30-06-2021

Circondario	Tipo Ufficio		Organico	Presenze	Vacanze Eff.	% Scopertura
Venezia	Corte App.		133	91	42	31,58%
Venezia	Trib.Min.		29	21	8	27,59%
Venezia	Trib.Sorv.		23	16	7	30,43%
Bassano del Grappa	Giudice Di Pace		6	3	3	50,00%
Belluno	Giudice Di Pace		5	4	1	20,00%
Belluno	Trib.		45	30	15	33,33%
Padova	Giudice Di Pace		16	14	2	12,50%
Padova	Trib.		162	130	32	19,75%
Padova	Uff.Sorv.		17	11	6	35,29%
Rovigo	Giudice Di Pace		7	8	-1	-14,29%
Rovigo	Trib.		73	57	16	21,92%
Treviso	Giudice Di Pace		14	11	3	21,43%
Treviso	Trib.		121	92	29	23,97%
Venezia	Com.Usi Civici		1	1	0	0,00%
Venezia	Giudice Di Pace		12	9	3	25,00%
Venezia	Trib.		204	130.5	73.5	26,76%
Verona	Giudice Di Pace		18	12	6	33,33%
Verona	Trib.		161	121	40	24,84%
Verona	Uff.Sorv.		14	9	5	35,71%
Vicenza	Giudice Di Pace		12	8	4	33,33%
Vicenza	Trib.		142	104	38	26,76%

Circondario	Tipo Ufficio		Organico	Presenze	Vacanze Eff.	% Scopertura
Venezia	Nep C/O Corte App.		69	45	24	34,78%
Belluno	Nep C/O Trib.		14	9	5	35,71%
Padova	Nep C/O Trib.		35	24	11	31,43%
Rovigo	Nep C/O Trib.		23	15	8	34,78%
Treviso	Nep C/O Trib.		40	26	14	35,00%
Verona	Nep C/O Trib.		37	19	18	48,65%
Vicenza	Nep C/O Trib.		38	22	16	42,11%

Dati al 30/06/2021 - Fonte PreOrg

Organico personale magistrati uffici giudicanti Distretto di Venezia al 30-12-2021

Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Presidente di Corte di Appello	1	1	0	0	0	0	100	100
Presidente Sezione di Corte d'Appello	7	0	7	5	2	7	0	0
Presidente sezione lavoro Corte Appello	1	0	1	1	0	1	0	0
Consigliere di Corte di Appello	48	9	39	20	19	31	18	35
Consigliere sezione lavoro	5	0	5	3	2	4	0	20
Magistrato distrettuale giudicante	1	1	0	0	0	0	100	100
Giudice ausiliario di corte di appello	22	7	15	8	7	15	31	31
Componente privato sez. minorenni corte appello	16	2	14	6	8	14	12	12
Esperto del tribunale acque pubbliche	3	0	3	3	0	3	0	0

Movimento dei Procedimenti Civili SICID in Corte di Appello

Ruolo	A.G. 2020/2021			A.G. 2019/2020			A.G. 2018/2019			Variazione % A.G. 2020/2021 vs. A.G. 2019/2020			Variazione %e A.G. 2019/2020 vs. A.G. 2018/2019		
	Sopravenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravenuti	Definiti	Pendenti Fine
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2.672	4.363	5.033	2.815	5.336	6.734	3.965	5.065	9.250	-5,1%	-18,2%	-25,3%	-29,0%	5,4%	-27,2%
LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	997	1.104	2.688	1.006	902	2.793	1.019	1.135	2.682	-0,9%	22,4%	-3,8%	-1,3%	-20,5%	4,1%
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.003	957	310	839	883	262	997	933	298	19,5%	8,4%	18,3%	-15,8%	-5,4%	-12,1%
Totale	4.672	6.424	8.031	4.660	7.121	9.789	5.981	7.133	12.230	0,3%	-9,8%	-18,0%	-22,1%	-0,2%	-20,0%